POLIZZA-CONVENZIONE n° 0606 – 2026 - AG

ASSICURAZIONE COLLETTIVA

RISCHI AGEVOLATI

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2026

Polizza Convenzione stipulata ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali (2022C 485/01), del Reg.(UE) del 2 dicembre 2021 n. 2115, del Reg (UE) del 2 dicembre 2021 n. 2116, del Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022)9645 del 2 dicembre 2022 e del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 di cui al D.M. n. 0690710 del 22/12/2025 e s.m.i..

CONTRAENTE	SOCIETA'
CO.DI.P.A. - CONDIFESA VERONA - Stradone Porta Palio 8 - 37122 - VERONA	**GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. VIALE CESARE PAVESE, 385 00144 - ROMA**

La Società prende atto che il Consorzio di Difesa sopra indicato ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal PGRA - Piano gestione dei rischi in agricoltura D.M. n. 0690710 del 22/12/2025 e s.m.i. - alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni degli associati al predetto Consorzio di Difesa alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la Società per la presente POLIZZA-CONVENZIONE che ha effetto dalle ore 12.00 del 14/07/2026 e scade alle ore 12.00 del 31/12/2026.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2026.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Mod. 220059 - Ed. 07/2025)

*Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**"), Groupama Assicurazioni S.p.A. fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali dei propri clienti.*

Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO)

Il titolare del trattamento è Groupama Assicurazioni S.p.A. ("**Groupama**", "**Titolare**" o "**Società**"), con sede legale in viale Cesare Pavese, n. 385, 00144 – Roma, PEC: groupama@legalmail.it.

Per ogni questione relativa ai suoi dati personali o per esercitare i suoi diritti, come indicato al punto 8, può scrivere a privacy@groupama.it oppure inviare una raccomandata a Groupama Assicurazioni Spa all'indirizzo Viale Cesare Pavese 385 00144 ROMA.

Groupama ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile via e-mail all'indirizzo DPO@groupama.it.

Dati personali trattati

Groupama tratterà dati personali c.d. comuni (ad esempio, dati anagrafici, recapiti, dati relativi allo stato patrimoniale, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato) e, all'occorrenza (ad esempio in caso di sinistri o per finalità di antifrode e antiriciclaggio), anche dati c.d. particolari, come quelli relativi alla salute, nonché i dati giudiziari.

Nel caso in cui l'interessato aderisca ad un contratto di assicurazione telematico per la Responsabilità Civile Auto (RCA), la Società acquisirà dal provider di servizi telematici, nel periodo di vigenza contrattuale, i dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (dati sullo stile di guida, geolocalizzazione, altro), che saranno trattati per fini statistici e di tariffazione, per consentire la ricostruzione della dinamica del sinistro e per le altre finalità assicurative rientranti nell'esecuzione del contratto.

Inoltre, considerando che nell'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale l'interessato potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del contratto assicurativo (ad esempio, per la designazione beneficiaria, per l'estensione della copertura ad altri soggetti, quali i membri della collettività o il nucleo familiare, etc.), precisiamo che è onere dell'interessato fornire la presente informativa ai terzi suddetti, ove necessario.

Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale dopo aver preso visione della presente informativa. Nel caso i genitori siano separati o divorziati, è necessario che prendano visione dell'informativa e diano il consenso entrambi.

Fonte dei dati trattati

I dati personali trattati sono raccolti direttamente dalla Società o per il tramite di altri soggetti facenti parte della cd. "catena assicurativa" (vedi in calce Nota 1) nonché di società terze specializzate nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni creditizie e commerciali.

Finalità, dati trattati, base giuridica e tempi di conservazione

I dati personali degli interessati saranno trattati per le seguenti finalità:

	FINALITÀ	DATI TRATTATI	BASE GIURIDICA	TEMPI DI CONSERVAZIONE	OBBLIGATORIETÀ CONFERIMENTO
I.	**Valutazioni relative al profilo di rischio dell'interessato al fine di formulare proposte adatte alle esigenze degli interessati, secondo le disposizioni di legge o regolamentari** (ad esempio, la c.d. valutazione dell'adeguatezza del prodotto)	Dati anagrafici Dati relativi alle abitudini dell'interessato Dati particolari (ex sensibili)	Adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	10 anni dalla compilazione della proposta contrattuale o dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

II.	**Predisposizione di preventivo e/o quotazione per la stipula di un contratto**	Dati anagrafici Dati di contatto Dati attinenti al bene che si intende assicurare Dati particolari (ex sensibili)	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	2 anni dalla predisposizione del preventivo	Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità per Groupama di fornire il servizio richiesto

III.	**Conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi** (adempimenti amministrativi e contabili, raccolta premi, gestione e liquidazione dei sinistri, pagamenti o esecuzione di altre prestazioni, ivi comprese le modalità di gestione telematiche del contratto: accesso area riservata online clienti, fornitura servizi assicurativi tramite app, etc.)	Dati anagrafici Dati di contatto Dati attinenti al bene che si intende assicurare Dati particolari (ex sensibili) Dati relativi a condanne penali o reati Dati relativi all'ubicazione e alla localizzazione	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

IV.	**Applicazione di tariffe specifiche e dilazioni di pagamento sulla base di analisi e studi attuariali**	Dati presenti in banche dati relative a informazioni creditizie detenute da società specializzate	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rischio assicurativo (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
V.	**Sorveglianza di portafoglio per valutazioni su prosecuzione e rinnovo di un contratto a scadenza**	Dati anagrafici, dati di contatto e attinenti al bene che si intende assicurare	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rischio assicurativo (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR).	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
VI.	**Assistenza e gestione delle richieste di informazioni e dei reclami** (servizi di customer care e contact center)	Dati anagrafici Dati di contatto Dati particolari (ex sensibili)	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare seguito alla richiesta del cliente

VII.	**Adempimento di obblighi legali gravanti sul Titolare** (es. disciplina in materia di antiterrorismo, di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni,	Dati anagrafici e dati forniti -ad esempio- in occasione della compilazione obbligatoria per legge di questionari relativi ai suoi profili di rischio	Adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione oppure il diverso termine previsto dalle norme di legge applicabili	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

	motorizzazione civile, etc.)				
VIII.	**Prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, compresa la verifica delle dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio**	-Informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media -dati contenuti in banche dati relative a informazioni creditizie detenute da società specializzate, e conseguenti azioni legali Dati relativi a condanne penali o reati Dati relativi all'ubicazione e alla localizzazione Dati particolari (ex sensibili)	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rapporto contrattuale (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione e comunque per il tempo necessario a svolgere l'attività di verifica successiva alla gestione del sinistro e dell'eventuale contenzioso, nel rispetto dei tempi legali di prescrizione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

IX.	**Accertamento, esercizio o difesa di un diritto di Groupama o di terzi**	Dati anagrafici e contrattuali, e qualsiasi dato rilevante nel caso concreto Dati particolari (ex sensibili)	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi ad esercitare il diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi di Groupama e/o di	Per tutto il tempo necessario alla definizione dell'eventuale situazione contenziosa o precontenziosa fino al definitivo passaggio in	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
			terzi (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	giudicato o decorso dei tempi di prescrizione	
X.	**Gestione delle operazioni e controllo interno alla Società** (attività di recupero crediti, etc.)	Dati inseriti nelle polizze	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione della propria organizzazione aziendale (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
XI.	**Aggiornamento, individuazione e sviluppo di nuovi prodotti nonché offerta di servizi assicurativi analoghi e complementari**	Dati inseriti nei preventivi e nelle polizze	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi al migliore sviluppo dei prodotti della Società (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione 2 anni dall'erogazione dei preventivi	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto. E' sempre possibile opporsi al trattamento dei dati da Lei già forniti: in tal caso, non

					riceverà newsletter e altre comunicazioni inerenti ai servizi assicurativi
XII.	**Indagini sul livello di soddisfazione dei clienti**	Dati anagrafici Dati di contatto Dati sui beni assicurati	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi a migliorare i propri prodotti e servizi (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	24 mesi dalla indagine effettuata sul livello di soddisfazione dei clienti	Il conferimento dei dati è facoltativo e nel caso in cui decida di non aderire alla richiesta Lei non subirà alcuna conseguenza negativa riguardo al contratto in essere ovvero in corso di costituzione
XIII.	**marketing** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: invio di comunicazioni	Dati personali comuni forniti dall'interessato, compresi quelli inerenti recapiti e contatti	Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	24 mesi dal preventivo o dalla cessazione del contratto di assicurazione ovvero fino alla revoca del consenso	Il conferimento dei dati è facoltativo e nel caso in cui decida di non prestare il consenso al trattamento Lei non subirà alcuna

	promozionali, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato mediante modalità automatizzate e digitali es. SMS, Posta elettronica, App di messaggistica istantanea …)			dell'interessato se precedente	conseguenza negativa riguardo al contratto in essere ovvero in corso di costituzione

XIV.	**profilazione** (trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti)	- dati personali, da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione dei dati di categorie particolari), -dati di contatto (mail e telefono), -dati relativi al veicolo, rilevati dai dispositivi eventualmente installati sul veicolo stesso, anche tramite l'arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi, attraverso anche forme di trattamento automatizzato, -dati acquisiti tramite questionari su bisogni, interessi e preferenze, allo scopo di analizzare aspetti riguardanti, tra gli altri, situazione economica, preferenze personali, interessi, abitudini, comportamento, ubicazione o spostamenti, e per migliorare l'offerta	Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	12 mesi dal preventivo o dalla cessazione del contratto di assicurazione ovvero fino alla revoca del consenso dell'interessato se precedente	Il conferimento dei dati è facoltativo e nel caso in cui decida di non prestare il consenso al trattamento Lei non subirà alcuna conseguenza negativa riguardo al contratto in essere ovvero in corso di costituzione

		della Società stessa e dalle Società del gruppo di appartenenza.			

Modalità di trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati manualmente e mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, secondo tecniche e modalità strettamente pertinenti alle finalità suindicate.
In particolare, i dati potranno essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, anche nella fase di addestramento dei sistemi, per finalità statistiche o tariffarie, di efficientamento del processo di gestione e liquidazione dei sinistri ovvero al fine di prevenire o accertare frodi assicurative.
Tale trattamento avviene sulla base del legittimo interesse della Compagnia, la quale opera di volta in volta un bilanciamento tra interessi e finalità proprie e i diritti e le libertà dei soggetti interessati.
L'utilizzo dei suddetti sistemi sarà effettuato da personale espressamente autorizzato ed istruito, e non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Ambito di circolazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra illustrate sarà effettuato dal personale interno appositamente incaricato di Groupama, che agirà sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare stesso.

Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti:

a) Società del gruppo di appartenenza di Groupama;
b) società o soggetti esterni rispetto alla Società, che abbiano con quest'ultima rapporti contrattuali di fornitura o comunque di outsourcing (fornitori di servizi IT, società incaricate del recupero crediti, etc.), i quali trattano i dati personali per le finalità sopra illustrate per conto di Groupama e sono appositamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
c) soggetti pubblici o privati, che tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento (vedi in calce Nota 1).

Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

La comunicazione dei dati personali a soggetti di cui al punto 5 potrebbe comportarne il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ("**SEE**") o verso organizzazioni internazionali. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali avverrà soltanto verso Paesi che garantiscono un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello assicurato dai Paesi membri dell'Unione europea e previa stipula delle clausole contrattuali standard predisposte dalla Commissione Europea.

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, gli interessati possono rivolgersi al Titolare per esercitare specifici diritti quali:

- **Diritto di accesso**: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di i dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc;

- **Diritto di rettifica**: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

- **Diritto alla cancellazione**: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

 - il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

 - i dati personali sono stati trattati illecitamente;

 - i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

- **Diritto di opposizione al trattamento**: diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali di cui all'art. 6, co. 1, lett. e) o f), GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;

- **Diritto di limitazione di trattamento**: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

- **Diritto alla portabilità dei dati**: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.

Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni e/o chiedere chiarimenti sul trattamento dei dati personali, gli interessati possono inviare una e-mail a privacy@groupama.it oppure una raccomandata a Groupama Assicurazioni spa all'indirizzo Viale Cesare Pavese 385- 00144 ROMA.
Le ricordiamo inoltre che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. In particolare, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia, l'Autorità competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA Anche in considerazione dei futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa in materia di protezione dei dati personali, Groupama potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Resta inteso che qualunque modifica, integrazione o aggiornamento le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.groupama.it

Nota [1] Ad esempio, soggetti costituenti la cd. "catena assicurativa", assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, enti/società che rilasciano servizi/prodotti correlati o associati alle coperture assicurative ("scatole nere", dispositivi satellitari di geolocalizzazione, altri dispositivi che consentirebbero, comunque, il trattamento dei Suoi dati personali); agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie, medici, periti, legali, investigatori ed autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui la centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per la tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es.: CID; SITA; ecc..); IVASS (ex Isvap), CONSAP, UCI; INAIL; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, ecc.; Ministero dell'economia e finanze - Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altre istituzioni o Autorità pubbliche di riferimento; banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad es., Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, altro).

SEZIONE CONSENSI

Letta l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, esprimo il consenso in merito al trattamento dei dati personali cd. particolari (ex sensibili) e/o dati oggetto di particolare tutela **(vedi paragrafo 4 - punti I, II, III, VI, VIII, IX della Informativa)**

□ do il consenso □ nego il consenso FIRMA

Letta l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, esprimo il consenso (facoltativo) in merito al trattamento dei dati personali per finalità di marketing **(vedi paragrafo 4 - punto XIII della Informativa)**

□ do il consenso □ nego il consenso FIRMA

Letta l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, esprimo il consenso (facoltativo) in merito al trattamento dei dati personali per processi decisionali automatizzati anche finalizzati alla profilazione **(vedi paragrafo 4 - punto XIV della Informativa)**

□ do il consenso □ nego il consenso FIRMA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. **PER LE TIPOLOGIE DI POLIZZA PREVISTE NEL PARAGRAFO 2.5.1 DEL PGRA 2026 AI PUNTI:**

 a) **Punto 2.5.1.A**

b) **Punto 2.5.1.B**

c) **Punto 2.5.1.c**

SET INFORMATIVO COMPRENSIVO DI: DIP, DIP AGGIUNTIVO, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE E CONDIZIONI SPECIALI, INFORMATIVA PRIVACY

2. **Appendice n° 1: DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI alle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - CONDIZIONI SPECIALI di cui al punto 1**
3. **Appendice n° 2: DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI alle FRANCHIGIE – SCOPERTI - LIMITI D'INDENNIZZO – QUANTITATIVI ASSICURABILI – DANNO QUALITA' "UVA 002B000 UVA VINO QUALITA' MAGGIORATA" E "UVA 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA"**
4. **Appendice n° 3: PATTUIZIONI GESTIONALI**
5. **Appendice n° 4: PATTUIZIONI AMMINISTRATIVE**
6. **Appendice n° 5: PERIZIA D'APPELLO**
7. **Allegato n° 1: PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**
8. **Allegato n° 2: TARIFFE DI PREMIO**

Appendice n° 1

DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI alle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - CONDIZIONI SPECIALI di cui al punto 1

A modifica - totale o parziale - e/o integrazione delle Condizioni d'Assicurazioni, tra la Società ed il Contraente si conviene quanto segue:

1.a) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Ai sensi:

- dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con la tipologia di polizza riferita al paragrafo 2.5.1.C del PGRA 2026;
- dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con le tipologie di polizze riferite ai paragrafi 2.5.1.A e 2.5.1.B del PGRA 2026;

i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

a) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura semprechè l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel Certificato d'Assicurazione:
"L'Assicurato dichiara che le partite n° sono state colpite da ……. anterischio del ……..... che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.
L'Assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato d'Assicurazione, di annullare dall'origine il Certificato d'Assicurazione stesso.
Nelle more il contratto è comunque operante."

b) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando il danno anterischio non dichiarato.
Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici in garanzia anterischio in deduzione.

c) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.b) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO DALL'INIZIO DELLA GARANZIA

A parziale deroga dei disposti del:
- art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con la tipologia di polizza riferita al paragrafo 2.5.1.C del PGRA 2026;
- art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con le tipologie di polizze riferite ai paragrafi 2.5.1.A e 2.5.1.B del PGRA 2026;

è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta **(*)** per l'uva, per le olive, per tutte le garanzie ad eccezione del gelo/brina primaverile, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da uno degli eventi atmosferici assicurati, ma non è ancora avvenuto il sopralluogo da parte dei periti - semprechè la domanda di riduzione sia inoltrata entro le ore 12,00 delle seguenti date:
- 08/06/2026 per drupacee medio-tardive
– 15/06/2026 per pomacee medio-tardive, melograno, frutti in guscio, actinidia, cache e uva da vino
- 15/07/2026 per olive

Non sono concesse riduzioni per specie e varietà precoci.

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste al punto **3.b) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI D'ASSICURAZIONE** della presente POLIZZA-CONVENZIONE.
Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società formano parte integrante dei rispettivi Certificati d'Assicurazione.
L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di riduzione.
Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

(*) per frutta medio tardiva si intendono tutte le varietà di mele, tutte le varietà di pere, con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella delle pere della varietà william, tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla pesca della varietà red-haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla susina della varietà shiro o goccia d'oro.

Appendice n° 2

DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI alle

FRANCHIGIE – SCOPERTI - LIMITI D'INDENNIZZO – QUANTITATIVI ASSICURABILI

DANNO QUALITA' "UVA 002B000 UVA VINO QUALITA' MAGGIORATA"

E "UVA 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA" – CESSAZIONE DELLE GARANZIE

1) Combinazione di rischi assicurabili con la tipologia di polizza riferita al paragrafo 2.5.1.C del PGRA 2026:

a) FRANCHIGIE

1) Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che i seguenti prodotti sono assicurati per le avversità grandine e vento forte con l'applicazione di una franchigia minima del 15%:

PRODOTTO		
AGLIO	FINOCCHI	BARBABIETOLA ROSSA SEME
ASPARAGO	FRAGOLE	CAROTA SEME
BARBABIETOLA ROSSA	FRAGOLE PROTETTE	CAVOLFIORE SEME
BIETOLA DA COSTA	INSALATE	CAVOLI SEME
BROCCOLETTO	MELANZANE	CETRIOLI SEME
BROCCOLO	MELONI	CICORIA SEME
CARCIOFO	PEPERONI	CIPOLLA SEME
CARDO	PISELLI	FINOCCHIO SEME
CAROTA	PORRO	INDIVIA SEME
CAVOLFIORE	RADICCHIO	LATTUGHE SEME
CAVOLO CAPPUCCIO	RAPA	PISELLI SEME
CAVOLO VERZA	RAVANELLO	PORRO SEME
CETRIOLI	SCALOGNO	RAPA SEME
CIPOLLE	SEDANO	RAVANELLO SEME
CIPOLLINE	SPINACI	SPINACIO SEME
COCOMERI	TABACCO	ZUCCA SEME
FAGIOLI	ZUCCA	ZUCCHINE SEME
FAGIOLINI	ZUCCHINA FIORE	
FAVE	ZUCCHINE	

b) SCOPERTI

Non previsti per la Campagna 2026

c) LIMITI DI INDENNIZZO PER AVVERSITA' E PRODOTTO

Vedi art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

d) PRODOTTO UVA VINO 002B000 UVA VINO QUALITA' MAGGIORATA

a parziale deroga dell'articolo 43 delle CGA e limitatamente al prodotto UVA VINO QUALITA' MAGGIORATA 002B000 si stabilisce che la garanzia danno da qualità sull'uva da vino decorre dalle ore 12.00 del giorno 20/06/2026.

La valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUANTITA' E QUALITA' PRODOTTO 002B000

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

e) PRODOTTO UVA VINO 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA

a parziale deroga dell'articolo 43 delle CGA e limitatamente al prodotto UVA VINO QUALITA' EXTRA 002C000 si stabilisce che la garanzia danno da qualità sull'uva da vino decorre dalle ore 12.00 del giorno 20/06/2026.

Per danni verificatisi dalle ore 12,00 del giorno 20/06/2026 alle ore 12,00 del giorno 01/08/2026 la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUANTITA' E QUALITA' PRODOTTO 002B000

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Per danni verificatisi dalle ore 12,00 del giorno 01/08/2026 la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue (già sviluppata):

Sviluppo tabella Qualità Maggiorata (dal 1 Agosto a raccolta)										
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0	0,62	1,23	1,83	2,42	2,99	3,55	4,10	4,64	5,16	5,67
10	6,35	7,02	7,67	8,31	8,93	9,53	10,11	10,68	11,23	11,76
20	12,11	12,45	12,77	13,09	13,39	13,68	13,95	14,21	14,46	14,70
30	15,21	15,71	16,18	16,63	17,06	17,47	17,86	18,23	18,57	18,90
40	19,20	19,49	19,75	19,99	20,21	20,41	20,59	20,75	20,88	21,00
50	21,61	22,18	22,70	23,18	23,63	24,02	24,38	24,70	24,97	25,20
60	25,39	25,54	25,64	25,70	25,73	25,70	25,64	25,54	25,39	25,20
70	24,82	24,42	23,98	23,50	23,00	22,46	21,90	21,30	20,66	20,00
80	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00
90	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00

g) Uva corvina e corvinone: ad integrazione dell'art 43 della CGA, limitatamente alle varietà di uva da vino Corvina e Corvinone "in caso di grandine sulle varietà corvina e corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presente significative di fitopatie o infezioni fungine"

Appendice n° 3

PATTUIZIONI GESTIONALI

3.a) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

Il termine inderogabile di accettazione dei Certificati d'Assicurazione seguirà le scadenze indicate dal D.M. n. 0690710 del 22/12/2025 - Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026 e successive modifiche e integrazioni.

3.b) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI D'ASSICURAZIONE

- I Certificati d'Assicurazione saranno compilati in ogni loro parte compreso:
 - per ciascuna partita assicurata, il comune di ubicazione dei rischi;
 - i quantitativi espressi in n° piante/Kg x 100;
 - i riferimenti catastali (fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato all'interno di uno stesso comune) così come indicati nel **PGIR**;
 - la franchigia applicata e la soglia di danno;
 - il tasso di tariffa applicata; l'importo del premio;
 - la superficie espressa in ettari di ogni singola partita, arrotondata al quarto decimale (mq);
 - l'indicazione del prodotto e/o varietà e i relativi codici;
 - il numero di piante;
 - il sistema di allevamento con il relativo codice;
 - la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
 - l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata.
- Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato sul Certificato d'Assicurazione deve essere riportata la dicitura: "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.
- Per le produzioni soggette ai disciplinari di produzione, i Certificati d'Assicurazione devono essere accompagnati da apposita "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" sottoscritta dal socio assicurato.
- Su ogni Certificato d'Assicurazione occorre, infine, riportare obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:
 - "All'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'assicurato si impegna a produrre la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate."
- Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel **PGIR**. In caso di contrasto, il contraente si impegna a segnalare la discordanza all'intermediario assicurativo che ha presentato il Certificato d'Assicurazione al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'assicurato.
- L'agente/intermediario Assicurativo o il Rappresentante della Società dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione debitamente sottoscritti entro 30 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti (A500) semprechè i dati necessari per la corretta compilazione dei certificati, prodotti da enti diversi da Società e Contraente, siano disponibili. L'intermediario assicurativo, inoltre con la propria firma attesta la veridicità della firma dell'intestatario sui contratti, che i dati anagrafici siano esatti, che la firma dell'assicurato sia autografa e che il socio sia stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata e si impegna inoltre a collaborare alla firma dell'autocertificazione consortile da parte dell'associato, prodotta dal Contraente stesso.
- La Società presta le singole coperture assicurative mediante la notifica al Contraente del rischio. L'assicurazione relativa a notifiche non convalidate è inefficace fin dall'origine come

previsto all' art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- I Certificati d'Assicurazione saranno redatti in quattro esemplari da consegnare al Consorzio di Difesa; le quattro copie del Certificato d'Assicurazione convalidate sono così destinate: una al contraente, tre per l'intermediario assicurativo, delle quali una dovrà essere restituita al socio, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato d'Assicurazione stesso ed una destinata alla Società.
 Entro 10 giorni dal ricevimento della copia dei certificati di assicurazione, il Contraente dovrà comunicare alla Direzione della Società - Ramo Grandine email:***grandine@groupama.it giorgio.agostini@groupama.it;paolo.canzoniere@groupama.it*** - gli estremi dei certificati eventualmente respinti per motivi diversi da quelli che si intendono già risolti esplicitamente o tacitamente al punto precedente. In tal caso la Società, a mezzo lettera raccomandata, informerà l'assicurato che il relativo Certificato d'Assicurazione non è in garanzia. Qualora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro 15 giorni gli estremi dei Certificati d'Assicurazione non convalidati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi.
 Qualora il Contraente ometta di segnalare entro 10 giorni gli estremi dei certificati non convalidati, questi ultimi concorreranno a formare l'elenco provvisorio dei beneficiari, sulla base del quale (elenco) la Compagnia provvederà a calcolare un prospetto ipotetico dei premi annuali.
 Entro 30 giorni antecedenti alla data ultima per il pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione, il Contraente restituirà alla Compagnia l'elenco definitivo dei certificati, emendato dei certificati di assicurazione che non siano stati consegnati in originale, al Contraente,, sulla base del quale (elenco) si provvederà alla quadratura/calcolo dei premi definitivi di polizza per l'annualità corrente.

Entro i 30 giorni stessi, il Contraente e la Compagnia si impegnano a regolarizzare le posizioni di cui sopra. Il Contraente si impegna al pagamento dei premi dei certificati pervenuti entro i 30 gg di cui sopra, e comunque entro 10 gg dal ricevimento del certificato stesso, se pervenuto successivamente alla data ultima di pagamento del premio alla Compagnia riportata sulla presente Polizza Collettiva."

3.c) POLIZZE RIEPILOGATIVE DI REGOLAZIONE PREMIO

In base ai dati indicati sui Certificati d'Assicurazione, saranno emessi, a cura della Società, le polizze riepilogative di regolazione premio di fine campagna, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.
Le polizze riepilogative di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.
Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

3.d) Regolamento IVASS n. 41 del 2 Agosto 2018

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy, relativa al trattamento dei dati, e il Set Informativo 2026 composto da - DIP- Documento Informativo Precontrattuale, DIP Aggiuntivo – Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione compreso Glossario/ Definizioni (Mod. F.A - FRE./2026 R.A. - Ed. 03/2026 per le polizze riferite al paragrafo 2.5.1.C del PGRA 2026; Mod. C.F.A - CAT./2026-R.A. - Ed. 03/2026 per le polizze riferite al paragrafo 2.5.1.A del PGRA 2026; Mod. C.F. - CAT./2026-R.A. - Ed. 03/2026 per le polizze riferite al paragrafo 2.5.1.B del PGRA 2026; Polizze Sarga Consortili Mod. M/P 2026 R.A.I - Ed. 03/2026).

Appendice n° 4

PATTUIZIONI AMMINISTRATIVE

4.a) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio delle polizze riepilogative sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.
La Società prende atto dell'impegno del Consorzio di Difesa a versare l'importo del premio calcolato come sopra sul Conto Corrente che vi verrà comunicato unitamente e contestualmente alla richiesta premi.

Per agevolarci nell'attribuzione dei Premi ai rispettivi Consorzi vi chiediamo di riportare la seguente CAUSALE DEL BONIFICO.

CAUSALE DA RIPORTARE: "GRANDINE 2026 – 0606 – PREMI AGEVOLATI"

con valuta fissa del 25/11/2026

4.b) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal 14/12/2026 ed entro e non oltre **10** giorni da detta data.
Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.
Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno **10** giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

4.c) INSOLVENZA DEI SOCI

E' facoltà del Consorzio di segnalare alla Società eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci inviando entro il 04/12/2026 una comunicazione corredata della documentazione successivamente indicata, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- giorgio.agostini@groupama.it
- laura.dibattista@groupama.it
- paolo.canzoniere@groupama.it

Gli importi spettanti a titolo di indennizzo ai Soci-Assicurati insolventi, i cui nominativi siano stati segnalati alla Società entro il suddetto termine e con le succitate modalità, saranno corrisposti al Consorzio anziché al Socio-Assicurato previa consegna alla Società della copia dell'Autocertificazione per la Campagna 2026 e di un valido documento di identità debitamente sottoscritti dal Socio, Coordinate Bancarie (IBAN) del Contraente**.** La Società, ad avvenuta ricezione della suddetta documentazione, provvederà a corrispondere al Consorzio l'importo spettante a titolo di indennizzo al Socio-Assicurato insolvente. Il Consorzio a sua volta provvederà a versare direttamente al Socio-Assicurato l'eventuale parte di indennizzo eccedente il debito consortile e sarà tenuto a rilasciare alla Società ampia, completa e liberatoria quietanza di saldo.
Superato il termine del 04/12/2026 gli indennizzi verrano pagati sulla base di quanto riportato al punto 4.b) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Appendice n° 5

PERIZIA D'APPELLO

Ai sensi:

- dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con la tipologia di polizza riferita al paragrafo 2.5.1.C del PGRA 2026;
- dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con le tipologie di polizze riferite ai paragrafi 2.5.1.A e 2.5.1.B del PGRA 2026;

circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

FRUTTA ED UVA

- **ALBERTINI dott. agr. GIORGIO**
 Via Riccardi, 8 - 25014 CASTENEDOLO (BS) – tel. 0302732042 – 3386288858;
- **GORI p.a. UMBERTO**
 Via Polesana per Rovigo 51/b - 45026 Lendinara (RO) – tel 3487822602
 Mail: info@vivaigori.com
- **LI DESTRI Dott. Agr. VINCENZO**
 via Maestri del Lavoro, 7 – 97100 RAGUSA (RG) – tel. 3403831897
- **SPAGNA Dott. Agr. Vito**
 Via G. Oberdan, 12 – 45100 ROVIGO (RO) – tel 3356321619 EMAIL: spagna@agt2018.it

CEREALI E SOIA

- **SPAGNA Dott. Agr. Vito**
 Via G. Oberdan, 12 – 45100 ROVIGO (RO) – tel 3356321619 EMAIL: spagna@agt2018.it
- **GORI p.a. UMBERTO**
 Via Polesana per Rovigo 51/b - 45026 Lendinara (RO) – tel 3487822602
 Mail: info@vivaigori.com
- **LI DESTRI DOTT. AGR VINCENZO**
 via Maestri del Lavoro, 7 – 97100 RAGUSA (RG) – tel. 3403831897
- **DE CARLUCCIO DOTT.AGR GERARDO**
 via San Leonardo 202 – SALERNO – tel 3920541696

PRODOTTI SPECIALI

- **SPAGNA Dott. Agr. Vito**
 Via G. Oberdan, 12 – 45100 ROVIGO (RO) – tel 3356321619 EMAIL: spagna@agt2018.it
- **GORI p.a. UMBERTO**
 Via Polesana per Rovigo 51/b - 45026 Lendinara (RO) – tel 3487822602
 Mail: info@vivaigori.com
- **LI DESTRI DOTT. AGR VINCENZO**
 via Maestri del Lavoro, 7 – 97100 RAGUSA (RG) – tel. 3403831897
- **DE CARLUCCIO DOTT.AGR GERARDO**
 via San Leonardo 202 – SALERNO – tel 3920541696

ALLEGATO n° 1

PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

La Società ed il Consorzio di Difesa concordano di adottare la tabella dei prezzi massimi trasmessa dal Consorzio in formato elettronico ed accettata da entrambe le Parti.

ALLEGATO n° 2

TARIFFE DI PREMIO PER PRODOTTO E COMUNE

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d'Assicurazione in base ai TASSI PER PRODOTTO E COMUNE trasmessi in formato elettronico ed accettati da entrambe le Parti.

Letto, accettato, sottoscritto il 14/07/2026

SET INFORMATIVO

Groupama
Assicurazioni

LAVORO

MULTIRISCHI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

POLIZZA AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO LE AVVERSITÀ DI FREQUENZA E ACCESSORIE ART. 2.5.1 COMMA 1 LETTERA C DEL PGRA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER I DANNI DA GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario
- Condizioni Speciali di Assicurazione

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Mod. F.A - FRE./2026 R.A. - Ed. 03/2026

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni da Avversità Atmosferiche

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Multirischi Avversità Atmosferiche**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? Contratto di assicurazione a tutela dei danni provocati dalle avversità atmosferiche alla produzione vegetale.

Che cosa è assicurato?

✓ **Avversità atmosferiche**:
La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, se specificamente previsto "per coltura" assicurata, subito dalle produzioni vegetali a causa delle seguenti Avversità atmosferiche, ai sensi dell'art. 2.5.1 comma 1 lettera c) del PGRA:

- ✓ Avversità di frequenza
- ✓ Eccesso di neve;
- ✓ Eccesso di pioggia;
- ✓ Grandine;
- ✓ Venti forti.

Avversità accessorie
- ✓ Sbalzo termico;
- ✓ Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore.

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate nel certificato di assicurazione ovvero nella polizza.

Le somme assicurate devono corrispondere alla produzione media annua così come previsto dal PGRA.

Che cosa non è assicurato?
La Compagnia non indennizza l'Assicurato per i danni:
- × provocati da qualsiasi altra causa anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- × danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- × causati da terremoti, maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
- × causati da formazione di ruscelli;
- × causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- × causati da inondazione;
- × causati da incendio;
- × verificatisi a impianto e a colture su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
- × conseguenti ad errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
- × dovuti a aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- × aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- × danni indiretti;
- × dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- × conseguenti a fitopatie anche se conseguenti a eventi assicurati e infestazioni da artropodi;
- × verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- × dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- × dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- × dovuti a mancata o non puntuale raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
- × da vento che abbiano provocato l'allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie;

Torna all'inizio

× danni causati da animali selvatici o allo stato brado.

Sono altresì esclusi:

× sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Ci sono limiti di copertura?

! La garanzia riguarda il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

! Le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune avversità atmosferiche e/o produzioni vegetali, specifiche decorrenze della garanzia nonchè l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, soglie (solo per coperture agevolate).

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio Italiano.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere corrisposto:

- per i Rischi collettivi, dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione;
- per i Rischi Agevolati individuali, dall'Assicurato alla data di notifica della copertura;
- per i Rischi Non Agevolati individuali, dall'Assicurato alla data di notifica della copertura.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre, fatto salvo quanto previsto per ogni singola produzione vegetale e sempreché si sia verificato quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica:

- per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione della polizza;
- per colpo di sole, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzi termici, vento caldo e ondata di calore, dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo a quello della data di notifica;

La garanzia cessa a maturazione di raccolta e anche prima se il prodotto è stato raccolto, fatto salvo quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica e produzione vegetale.

In particolare, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- Grandine: non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve, Sbalzi Termici, Colpo di sole e Vento Caldo: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- Ondata di calore: non oltre le ore 12.00 del 21 giugno.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, con durata temporanea, senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Danni da Avversità Atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Groupama Assicurazioni

Prodotto: Multirischi Avversità Atmosferiche

Data: 03/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.
Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L' indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa https://www.groupama.it/conoscerci/govenance-e-risultati-economici.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.
L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	La polizza prevede delle esclusioni specifiche (Art. 11). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: – produzioni vegetali che siano già state colpite da avversità atmosferiche assicurate; – danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; danni derivanti da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai coltivatori di produzioni vegetali.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 12,0 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**, info su **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

Groupama
Assicurazioni

LAVORO

MULTIRISCHI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

POLIZZA AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO LE AVVERSITÀ DI FREQUENZA E ACCESSORIE ART. 2.5.1 COMMA 1 LETTERA C DEL PGRA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

Mod. F.A - FRE./2026 R.A. - Ed. 03/2026

Torna all’inizio

Premessa 5

Glossario 6

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 14
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA 14
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 14
ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 14
ART. 4 - RETTIFICHE 14
ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 14
ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 14
ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA 14
ART. 8 - QUANTITATIVI ASSICURABILI 14
ART. 9 - PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI 15
ART. 10 - ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI 15
ART. 11 - ESCLUSIONI 15
ART. 12 - SOGLIA E FRANCHIGIA 16
ART. 13 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA 17
ART. 14 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO 17
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 17
ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 17
ART. 17 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO 13
ART. 18 - MANDATO DEL PERITO 18
ART. 19 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO 18
ART. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA 19
ART. 21 - PERIZIA D'APPELLO 19
ART. 22 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO 20
ART. 23 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO 20
ART. 24 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE / POLIZZA INDIVIDUALE 20
ART. 25 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 20
ART. 26 - LIMITE DI INDENNIZZO 20
ART. 27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 22

CONDIZIONI SPECIALI 23
GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
PRODOTTO ASSICURATO
ART. 28 - OGGETTO DELLA GARANZIA 23
ART. 29 - CAMPIONI 23

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO AGRUMI 24
ART. 30 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 24
ART. 31 24
ART. 32 24

PRODOTTO FRUTTA 24
ART. 33 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 24
ART. 34 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 25
ART. 35 - TABELLE DI LIQUIDAZIONE DANNI DA GRANDINE E VENTO FORTE – CONVENZIONALE A E B 25
ART. 36 - GARANZIA ECCESSO DI PIOGGIA SUL PRODOTTO CILIEGIE 28

PRODOTTO OLIVE 28
ART. 37 28
ART. 38 28
ART. 39 28

PRODOTTO UVA 29
ART. 40 – DECORRENZA DELLA GARANZIA 29
ART. 41 – ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 29
ART. 42 – DENUNCIA DI DANNO PER ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLT 29
ART. 43 29
ART. 44 29
ART. 45 29
ART. 46 30

PRODOTTI ERBACEI

ART. 47 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 31
ART. 48 31
ART. 49 31

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) 31
ART. 50 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 31

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (SEME) 32
ART. 51 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 32
ART. 52 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 32
ART. 53 32

PRODOTTO: CEREALI AUTUNNO VERNINI 32
ART. 54 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 32

PRODOTTO: CETRIOLI - ZUCCHINE E ZUCCHE 32
ART. 55 32
ART. 56 33

PRODOTTO: COCOMERI E MELONI 33
ART. 57 33
ART. 58 33
ART. 59 34

PRODOTTO: FAGIOLI 34
ART. 60 34

PRODOTTO: FRAGOLE – FRAGOLONI – FRAGOLONI RIFIORENTI 34
ART. 61 34
ART. 62 34

PRODOTTO: CAVOLFIORI (PIANTA) - INSALATA (PIANTA) - PORRO (PIANTA) - RADICCHIO (PIANTA) 34
ART. 63 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 34
ART. 64 35

PRODOTTO: MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DOLCE – MAIS DA SEME 35
ART. 65 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 35
ART. 66 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 35
ART. 67 36
ART. 68 36
ART. 69 36
ART. 70 36

PRODOTTO: MELANZANE 37
ART. 71 37

PRODOTTO: PEPERONI 38
ART. 72 38

PRODOTTO: PISELLI 39
ART. 73 39

PRODOTTO: POMODORI 39
ART. 74 39
ART. 75 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA E LIMITE DI INDENNIZZO 39

PRODOTTO: POMODORI DA INDUSTRIA 40
ART. 76 40

PRODOTTO: POMODORI DA CONSUMO FRESCO 41
ART. 77 41

PRODOTTO: RISO 41
ART. 78 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 41

PRODOTTO: SEME DI PIANTE ORTENSI (CAROTE – CAVOLFIORI - CAVOLI VERZA – CAVOLI CAPPUCCIO – CIPOLLE – PORRI - RAVANELLI - BIETOLA ROSSA) 41
ART. 79 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 41
ART. 80 41

PRODOTTO: TABACCO 41
ART. 81 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 41
ART. 82 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 42
ART. 83 42
ART. 84 42
ART. 85 42
ART. 86 42

PRODOTTO: CIPOLLE IN PIENO CAMPO (BULBO)AGLIO IN PIENO CAMPO (BULBO) 43
ART. 87 43

PRODOTTI VIVAI

PRODOTTO: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) 43
ART. 88 43
ART. 89 43
ART. 90 43
ART. 91 43
ART. 92 44

PRODOTTO: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE) 44
ART. 93 44
ART. 94 44
ART. 95 44
ART. 96 44

PRODOTTO: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE 45
ART. 97 45

PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO) 45
ART. 98 45
ART. 99 45
ART. 100 45

PRODOTTO: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) 46
ART. 101 46
ART. 102 46

PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO) 47
ART. 103 47
ART. 104 47
ART. 105 47

PRODOTTO: MIRTILLO, MORE, LAMPONI E RIBES 47
ART. 106 47

PRODOTTO: FAVINO 48
ART. 107 48

PRODOTTO: TRIFOGLIO 48
ART. 108 48

PRODOTTO: LENTICCHIA 48
ART. 109 48

PRODOTTO: SOIA 48
ART. 110 48

PRODOTTO: CORIANDOLO DA SEME 48
ART. 111 48

Premessa
Le Condizioni di Assicurazione (Mod. G.F.A - FRE./2026 R.A.) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza.
Resta pertanto inteso che:
- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. G.F.A - FRE./2026 R.A.).*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. G.F.A - FRE./2026 R.A.) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. G.F.A - FRE./2026 R.A.).

In caso di contrasto fra le condizioni Generali e Speciali di Assicurazione di seguito riportate e quelle incluse nelle appendici della presente Polizza-Convenzione, scambiata e sottoscritta tra la Società ed il Contraente del quale l'Assicurato è Socio, prevalgono quelle pattuite con le suddette appendici.

IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO NEL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO ANNUALE, DI CUI AL DM RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 N° 162 DEL 12/01/2015 CAPO III GESTIONE DEL RISCHIO ARTT. 11 USQUE 16, IN ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO NEL PSRN (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE) PER I SOLI EFFETTI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL REG. UE 1.305/2013 E DALL'ART. 49 REG. UE 1308/2013 OCM (ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI).

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO
Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del Rischio.

APPEZZAMENTO
Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

ATTECCHIMENTO
Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito del trapianto sul terreno, della coltura stessa.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.

AZIENDA AGRICOLA
Il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 29.9.1973 n. 597, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 ed eventuali successive modifiche). Fanno parte anche i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA
Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:
- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- la dichiarazione dell'Assicurato della messa a disposizione dei Periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- per le colture erbacee la data di semina o trapianto.

COLTURA IRRIGUA
Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione con acqua propria o con acqua in affitto, in terreno classificato con tale indicazione catastale nel piano colturale del fascicolo aziendale. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONTRAENTE
Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, che stipula l'assicurazione.

CONVENZIONE
Il documento che regolamenta gli accordi tra la Società e il Contraente e nella quale si stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

EMERGENZA
Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA
Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO
Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IRRIGAZIONE
Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.

LIMITE D'INDENNIZZO
La percentuale del valore assicurato interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA
Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore assicurato, comune, franchigia, garanzia. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del PAI, ovvero della Manifestazione di Interesse riferita ad un PAI.

PARTITA
L'appezzamento di terreno coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali.

PGRA PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA
Decreto ministeriale che determina, per la copertura dei rischi agricoli, le avversità e le produzioni ammesse all'assicurazione agevolata sull'intero territorio nazionale (P.G.R.A.).

PAI - PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
Allegato del Certificato derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.

POLIZZA COLLETTIVA
Il documento che regolamenta gli accordi tra la Società e il Contraente e nella quale si stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

POLIZZA INDIVIDUALE
Il documento sottoscritto tra le parti in applicazione delle Condizioni di assicurazione (Mod. G.F.A - FRE./2026 R.A.), che contiene:
- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura;

- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- la dichiarazione dell'Assicurato della messa a disposizione dei Periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- per le colture erbacee la data di semina o trapianto.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO
Il valore unitario, espresso in euro/quintale delle singole varietà di prodotto.

PRODOTTO
Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano assicurativo agricolo annuale.

PRODUZIONE
Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

RESA ASSICURATA
Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

SCOPERTO
Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. Espresso in percentuale o cifra fissa, si applica sul danno indennizzabile, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori perché in funzione dell'entità del danno.

SEMINA
Operazione di spargimento del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOCIO
Vedi Assicurato.

SOGLIA
Limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO
Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VALORE ASSICURATO
Il risultato determinato dal prezzo unitario della produzione vegetale assicurata moltiplicato per quantità prodotta.

VARIETÀ
Insieme di piante coltivate nettamente distinguibile per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G.

GLOSSARIO/DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

COLPO DI SOLE
Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature superiori a 40° centigradi) che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ONDATA DI CALORE
Periodo di tempo prolungato per almeno 72 ore con temperatura media di almeno 40° centigradi.

ECCESSO DI NEVE
Precipitazione atmosferica di aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinati sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ECCESSO DI PIOGGIA
Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km inistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

GRANDINE
Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi.

SBALZO TERMICO
Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 3°C, che in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura di almeno 10°C, per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei tre giorni che precedono e che seguono l'evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

VENTO FORTE
Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

VENTO CALDO

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda provenienti da direzione sud/est e sud ovest ed aventi una temperatura almeno pari a 40°C, comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali, che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

DATI AGROMETEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione degli eventi, saranno verificati con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alla caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

DEFINIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE INSERITI NELLE CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

PRODOTTO FRUTTA

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE

qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine.

MINIMA	è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.
LIEVE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.
MEDIA	è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.
NOTEVOLE	è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

N.B.: 2)Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI

B1) DRUPACEE e ACTINIDIA

	Lesioni minime e lievi	**Lesioni medie e notevoli**
QUALCHE	fino a 4	fino a 3
PIÙ'	da 5 a 9	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 9	oltre 7

B2) POMACEE

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
QUALCHE	fino a 5	fino a 4
PIÙ'	da 6 a 10	da 5 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

C) ONDULAZIONE
Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

TRACCIA	è determinata da non più di una lesione lieve
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole
NOTEVOLE	La superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto

D) DEFORMAZIONE
Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) FRUTTO DISTRUTTO
E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.
Fermo il disposto dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

F) LESIONE RIPARATA
E' quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

incisioni lievi al mesocarpo	il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo
incisioni medie al mesocarpo	il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo
incisioni profonde al mesocarpo	il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

Qualche	da 1 a 3 incisioni
Più	da 4 a 7 incisioni
Numerose	oltre 7 incisioni.

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

• POMACEE
Definizioni e frequenza:

Lesione	ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate
Lacerazione	ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate
Svettamento	rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato
Stroncatura	rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada	fino a 7 sull'intera pianta.
Qualche	da 8 fino 12 sull'intera pianta
Numerose	maggiore di 12 sull'intera pianta

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:
- cm. 50 a cm. 100 per il pero;
- cm. 60 a cm. 110 per il melo.

• DRUPACEE
Definizioni e frequenza:

Lesione	ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere minore a cm. 1,5 o maggiore a cm. 1,5
Lacerazione	ferita estesa (di norma ma non necessariamente maggiore a cm. 2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada	fino a 7 sull'intera pianta.
Qualche	fino 12 sull'intera pianta
Numerose	maggiore di 12 sull'intera pianta

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:
- cm.40 per tutta la lunghezza dell'astone sul pesco.

VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

- **FREQUENZA LESIONI PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI**
 - Qualche: fino a 7
 - Più: da 8 a 15
 - Numerose: oltre 15

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del Certificato di assicurazione / Polizza individuale, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate ed al valore assicurato, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione. Per le polizze individuali agevolate e le relative coperture integrative per il danno sottosoglia, il premio deve essere corrisposto alla notifica della copertura.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione / Polizza individuale.
Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.
La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione / Polizza individuale, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali decorre da:

1) per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione del Certificato di assicurazione / Polizza individuale;
2) per eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve e ondata di calore dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della data di notifica;

La garanzia cessa a maturazione di raccolta e anche prima se il Prodotto è stato raccolto, salvo quanto indicato nelle **Condizioni Speciali di Assicurazione**.
In ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- Ondata di calore: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 21 giugno.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - Ramo Grandine - che si riserva di accettarle.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - RETTIFICHE

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data di notifica indicata nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale in cui gli errori stessi sono contenuti.

ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza il danno di quantità causato dalla grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate, se indicate sul Certificato di assicurazione / Polizza individuale e se è stato pagato il premio, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

ART. 8 – QUANTITATIVI ASSICURABILI

Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica agricola dell'Unione

Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.
Con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione / Polizza individuale l'Assicurato attesta altresì che ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.Lgs del 29/03/2004 n° 102, i certificati/polizze di assicurazione sottoscritti riguardano la produzione complessiva aziendale per comune e per prodotto.

L'assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione / Polizza individuale attesta che la produzione indicata nello stesso:
- è quella indicata e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativa al Piano Colturale dell'anno in corso, contenuto nel proprio fascicolo aziendale;
- è riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:
- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

ART. 9 - PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI
I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato.

ART. 10 - ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

ART. 11 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa , anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.
In particolare la Società non è obbligata in alcun caso per:
a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
b) danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
 Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 I. Tutte le Proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare.
 II. Tutte le Proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a. La generazione di energia nucleare; o b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
c) danni causati da terremoti, maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
d) danni causati da formazione di ruscelli;

e) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
f) danni causati da inondazione;
g) danni causati da incendio;
h) danni verificatisi a impianto e a colture su terreni di golena -intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena- a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
i) danni conseguenti ad errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
j) aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi
k) danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
l) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
m) danni conseguenti a fitopatie, anche se conseguenti a eventi assicurati, e infestazioni da artropodi;
n) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
o) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
p) danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
q) danni dovuti mancata o non puntualeraccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
r) danni da vento che abbiano provocato l'allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie;
s) danni causati da animali selvatici o allo stato brado.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause. La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 12 – SOGLIA E FRANCHIGIA

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia, come di seguito indicato.
a) L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia prevista nella Convenzione e indicata sul Certificato di assicurazione / Polizza individuale per ciascuna avversità assicurata.
 1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul Certificato di assicurazione / Polizza individuale;
 2) per i prodotti assicurati contro gli eventi grandine e vento forte con franchigie fisse diverse, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia fissa ed assoluta, da considerasi il minimo assoluto da applicare, sarà pari alla franchigia più elevata tra le due;
 3) al verificarsi di una o più delle seguenti avversità: eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve, ondata di calore: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
 4) in caso di franchigia grandine inferiore a 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate sul Certificato di assicurazione / Polizza individuale:
 4.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30%, la franchigia applicata è pari al 30%;
 4.2) per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

Qualora una partita assicurata, in fase di accertamento del danno, risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione della franchigia - saranno considerate come partite a sé stanti.
Per danni superiori all'aliquota di franchigia viene risarcita l'eccedenza, sino al limite di indennizzo, se previsto nella Convenzione.

ART. 13 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.
Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.
Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

ART. 14 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO

Quando si verifichi, in una partita o sulla produzione assicurata, la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale per detta partita o produzione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sul Certificato di assicurazione / Polizza individuale.
La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti comma.
Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato ed al Contraente con lettera raccomandata.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) presentare denuncia alla Società, tramite l'intermediario della stessa autorizzato, entro tre giorni lavorativi per dal verificarsi degli eventi Grandine o Vento Forte o entro 24 ore dal verificarsi di tutti gli altri eventi;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono i prodotti assicurati.
f) fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
g) fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
h) fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d), e), f), g) e h) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.**
L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla data dell'evento. La trasformazione è consentita per sinistri che si verifichino fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto.

ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dal diritto all'indennizzo nei confronti dell'Assicurato.

ART. 17 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata.

ART. 18 - MANDATO DEL PERITO

Il perito di cui all'**art. 17**, deve:
Il perito di cui all'**art.17 Modalità per la determinazione del danno** deve:

a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'**art. 8 Quantitativi assicurabili**, e dell'**art. 15 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

ART. 19 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 18 "Mandato del perito", punto h)** e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'**art. 12 - Soglia e Franchigia**. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'**art. 26 - Limite di indennizzo**.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con la relativa causale e l'indicazione

del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:
- eccesso di assicurazione: se la resa del prodotto assicurato, ancorché entro i limiti della resa media indicata nel P.A.I., è superiore a quella ottenibile
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito, sottoposto alla firma dell'Assicurato e trasmesso anche al Contraente.

La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.
Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 21 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal Certificato di assicurazione / Polizza individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvalesse del disposto **art. 21 - Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

ART. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma o telefax.
Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre percento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o, in caso di copertura con soglia minima di danno, pari almeno al 3% della produzione assicurata.
Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione - Quantificazione del danno.
L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - Ramo Grandine - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.
Le spese di perizia sono a carico della Società.
In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

ART. 21 - PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - Ramo Grandine - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

ART. 22 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita o produzione per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia** e la quantificazione del danno ultimo comma.
Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

ART. 23 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente assicurazione.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche**.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 24 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE / POLIZZA INDIVIDUALE

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da avversità atmosferiche assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato faccia richiesta di anticipata risoluzione della copertura prevista nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
La mancata accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il Certificato di assicurazione / Polizza individuale si intende risolto.

ART. 25 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri Certificati di Assicurazione/Polizze individuali stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo Certificato di assicurazione / Polizza individuale, autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

ART. 26 - LIMITE DI INDENNIZZO

Ove previsto nella Convenzione, per ogni avversità atmosferica l'assicurazione è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita o, nel caso di copertura con soglia minima di danno, della produzione assicurata.
Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a se stanti.
I seguenti limiti saranno applicati in sede di calcolo dell'indennizzo indipendentemente dalla franchigia applicata. In caso di garanzia pluririschio, nei danni combinati, il limite verrà applicato alla percentuale di danno dell'evento cui esso è riferito, una volta detratta la franchigia, qualora detta percentuale ecceda ancora tale limite.

Grandine: Per la sola garanzia grandine singola o abbinata ad altri eventi
Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, orticole da seme, mais da seme, prodotti vivaistici, lenticchie, piante aromatiche e piante officinali, favino, pisello per qualsiasi destinazione, tabacco, tabacco Kentucky e per tutte le altre colture erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 65%** del valore assicurato di ciascuna partita, al netto della franchigia. **Limitatamente alle noci e melograno per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 65%** del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia. Limitatamente alle **ciliegie** per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia. Limitatamente al **mandorlo ed al nocciolo** per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 70%** del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia. Limitatamente alla **canapa** per qualsiasi destinazione, per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 50%** del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.
Altre avversità
Prodotti arborei e vivai, frutta, uva da vino, uva da tavola: per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. **Prodotti arborei e vivai frutta, uva da vino, uva da tavola: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 10%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo del: - **70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia per prodotti arborei e vivai, frutta, uva da vino, uva da tavola del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia;** - **50%** del valore della produzione in garanzia per partita, per prodotti **ciliegie, nocciole, noci, mandorlo e melograno.**
Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 60%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. **Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico, colpo di sole è** prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 10%** del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo **del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.**
Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro e altri prodotti: per i danni causati da, vento forte è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 60%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. **Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico, colpo di sole** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 10%** del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo **del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.**
Tabacco e canapa per qualsiasi destinazione: Per i danni causati da eccesso di neve, vento caldo, vento forte, eccesso di pioggia sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista, per tutte le tipologie di colture, l'applicazione **del limite di indennizzo del 10%** del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo **del 50% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.**

ART. 27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Convenzione.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

PRODOTTO ASSICURATO

ART. 28 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.
La Società si obbliga a indennizzare la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità laddove previsto, del prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla **grandine** o dalla **grandine e/o da una o più delle seguenti avversità** atmosferiche, se indicata sul Certificato di assicurazione / Polizza individuale e se è stato pagato il relativo premio:

- **eccesso di pioggia**
 la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla) per tutte le produzioni arboree dall'allegagione;
 per tutti i prodotti in conseguenza della perdita di produzione derivante dalla morte delle pianta per asfissia radicale nonché, per:
 a) prodotto frutta: per lesioni alla drupa in prossimità della raccolta (cracking);
 b) prodotto uva da vino: per marcescenza in prossimità della raccolta;
- **eccesso di neve**
- **sbalzo termico**
- **colpo di sole**
- **ondata di calore**
- **vento forte**
- **vento caldo**

semprechè le avversità atmosferiche assicurate siano riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ART. 29 - CAMPIONI

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione, orientate secondo l'asse più lungo degli stessi e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo degli stessi;
- Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Per tutte le altre colture: il 3% della produzione assicurata che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo degli stessi.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO AGRUMI

ART. 30 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sotto indicate, relative all'anno di stipulazione della Polizza di Assicurazione:

1 giugno	limoni (primo fiore);
1 luglio	arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
1 ottobre	limoni estivi (verdelli).

La garanzia grandine, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sotto riportate dell'anno successivo a quello di stipulazione della Polizza di Assicurazione e precisamente:

28 febbraio	per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa varietà "Ciaculli"), kumquat, satsuma;
31 marzo	per limoni (primo fiore);
30 aprile	per arance, mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti;
31 maggio	per arance varietà "Ovale" e "Valencia" e limoni estivi (verdelli).

ART. 31

Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il Certificato di assicurazione / Polizza individuale; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

ART. 32

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno
a)	Illesi	0
b)	Segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	10
c)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi	30
d)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie	60
e)	Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi; profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa);	80
f)	frutti distrutti	100

PRODOTTO FRUTTA

ART. 33 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio dall'allegagione per tutti i prodotti ad eccezione del vento forte per il prodotto "actinidia", ove la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.
Per il prodotto Actinidia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza**

e cessazione della garanzia, la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.
Per i prodotti Noci e Nocciole, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegagione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 1° agosto.
Per il prodotto Mandorlo, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegagione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 10 settembre.
Per il prodotto Melograno, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegagione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 settembre.

ART. 34 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

E' ammessa anche l'assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
- impianti antigrandine (reti); sono compresi in garanzia anche:
 - i danni provocati al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
 - i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate..

ART. 35 - TABELLE DI LIQUIDAZIONE DANNI DA GRANDINE E VENTO FORTE – CONVENZIONALE A E B

Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul Certificato di assicurazione / Polizza individuale. Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

ACTINIDIA: tabella

	CONVENZIONALE	A	B
		% danno	
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi;; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale;	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale; numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave;	80	85
e)	fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGGIO	=	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE: tabella

	CONVENZIONALE	A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq)	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq)	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq)	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq); numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave;	70	75
e)	frutti abbattuti; frutti Distrutti	100	100

MELE: tabella

	CONVENZIONALE	A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35

c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale; più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave;	70	75
e)	frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

PERE: tabella

	CONVENZIONALE	A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave	80	85
e)	frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

CACHI: tabella

		% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale	20
b)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	40
c)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo;	75
d)	frutti distrutti	100

FICHI D'INDIA: tabella

		% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo;	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo; incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate; lacerazioni profonde al mesocarpo;	65
e)	frutti deformati o distrutti	100

ART. 36 - GARANZIA ECCESSO DI PIOGGIA SUL PRODOTTO CILIEGIE

Ad integrazione di quanto previsto dall'**Art. 28 – Oggetto della garanzia, comma b),** la garanzia relativa alla perdita di quantità del prodotto dovuta a spaccatura del frutto (cracking) decorre 15 giorni prima della raccolta.

PRODOTTO OLIVE

ART. 37

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio dall'allegagione; in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- ondata di calore alle ore 12.00 del 21 giugno;
- grandine:
 - olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre;
 - olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre;
- vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre;
- eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre.

OLIVE DA OLIO

ART. 38

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo; lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate;	60
e)	drupe perdute	100

OLIVE DA TAVOLA

ART. 39

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	30
d)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
e)	drupe perdute	100

PRODOTTO UVA

ART. 40 – DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

UVA DA VINO

ART. 41 – ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per la perdita di quantità e qualità del prodotto a causa di insorgenza di marcescenza, conseguente a eccesso di pioggia come definito al precedente **art. 28 – Oggetto della garanzia – punto c),** che abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva. La garanzia cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona.

ART. 42 – DENUNCIA DI DANNO PER ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

A parziale modifica dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telefax o telegramma alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre ché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

ART. 43

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, se dichiarato nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale, a quella di qualità che decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno.
La valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUANTITÀ E QUALITÀ

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

UVA DA TAVOLA

ART. 44

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

a) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.
b) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%.

ART. 45

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto ad eventi non in garanzia, così come disposto all'**art. 11 – Esclusioni**, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno indennizzati per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

ART. 46

Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre. A parziale deroga di quanto disciplinato nel presente articolo:

- è stabilita una anticipata cessazione del rischio al 5 settembre per tutte le varietà di uva da tavola sotto teli di plastica (cod. 503);
- per il territorio della Sicilia è stabilita la possibilità di scelta della protrazione del rischio al 15 novembre con maggiorazione del tasso di tutte le varietà di uva da tavola (cod. 603). Resta inteso che qualora alle ore 12.00 del 5 settembre il prodotto dovesse risultare non più coperto da teli, la garanzia cesserà comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.

PRODOTTI ERBACEI

ART. 47 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di assicurazione / Polizza individuale per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.
Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzione.
La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

ART. 48

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

ART. 49

Per i prodotti ORTICOLI: Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato entro le 24 ore successive.

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

ART. 50 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
1^ GIUGNO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2^ GIUGNO	0	3	6	8	10	13	15	18	20
3^ GIUGNO	0	4	7	10	13	15	18	21	25

1^ LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
2^ LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
3^ LUGLIO	0	3	6	8	10	13	15	18	20
1^ AGOSTO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2^ AGOSTO	0	0	0	5	6	8	9	10	12
3^ AGOSTO	0	0	0	0	5	6	8	9	10

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (SEME)

ART. 51 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia ha inizio dall'emergenza delle piante e cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.
La data di sfalcio di ciascuna partita deve essere comunicata a mezzo telegramma e/o telefax il giorno stesso dello sfalcio.

ART. 52 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto ottenibile dalle piante portaseme ed avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla normativa vigente.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, plurigerme.

ART. 53

La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.

PRODOTTO: CEREALI AUTUNNO VERNINI

ART. 54 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo.
Ad eccezione della grandine, le garanzie cessano per tutti i cereali autunno vernini (grano tenero, grano duro, avena) alle ore 12 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12 del 1° Giugno.

PRODOTTO: CETRIOLI - ZUCCHINE E ZUCCHE

ART. 55

A deroga dell'**art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**, il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 del:

15 settembre	per l'Italia Settentrionale;
15 ottobre	per l'Italia Centrale;
15 novembre	per l'Italia Meridionale e le Isole.

ART. 56
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi; frutti distrutti	100

PRODOTTO: COCOMERI E MELONI

ART. 57
Nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

ART. 58
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori(*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

COCOMERI (TUTTE LE VARIETÀ AD ECCEZIONE DI SUGAR BABY E SIMILI) E MELONI:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo;deformazioni leggere	10
c)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	30
d)	Incisioni profonde al mesocarpo;deformazioni gravi	75
e)	Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

COCOMERI VARIETÀ SUGAR BABY E SIMILI:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

ART. 59
Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia, ad eccezione dell'ondata di calore, termina:
- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale ed alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive (= quelle trapiantate dal 1° giugno): alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

PRODOTTO: FAGIOLI

ART. 60
Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

PRODOTTO: FRAGOLE – FRAGOLONI – FRAGOLONI RIFIORENTI

FRAGOLINE DI BOSCO

ART. 61
A deroga dell'**art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.
Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicato, nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla).

ART. 62
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità ; deformazione media	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti	100

PRODOTTO: CAVOLFIORI (PIANTA) - INSALATA (PIANTA) - PORRO (PIANTA) - RADICCHIO (PIANTA)

ART. 63 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**:
La garanzia decorre:
- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia, ad accezione dell'ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, si estingue

progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

ART. 64
La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.

PRODOTTO: MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DOLCE – MAIS DA SEME

ART. 65 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.
Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.
La Società inoltre indennizza, per il mais da insilaggio, da seme e mais dolce, un danno convenzionale di qualità, a integrazione esclusivamente del danno da grandine, come previsto dai successivi **artt. 67 – 69 – 70**.

A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**,

- la garanzia vento forte:
 1) per il mais da granella e da granella di qualità la garanzia cessa:
 - alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
 - alle ore 12 del 31 di agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
 2) per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 20 agosto;
 3) per il mais dolce: la garanzia cessa alle ore 12 del 15 di agosto;
 4) per il mais da seme: la garanzia cessa alle ore 12 del 25 di agosto;
 5) per il mais da insilaggio di secondo raccolto:la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 settembre.

- In ogni caso, per tutte le tipologie di Mais, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa comunque:
 - ondata di calore: entro e non oltre le ore 12.00 del 21 giugno.
 - grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre;
 - eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto.

ART. 66 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Nel caso di danni precoci da:
- eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30 maggio;

e che abbiano avuto per effetto
- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO

ART. 67
La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

PRODOTTO MAIS DA SEME

ART. 68
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.

ART. 69
Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

PRODOTTO MAIS DOLCE

ART. 70
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" ed è estesa al danno di qualità - riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi - la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

PRODOTTO: MELANZANE

ART. 71

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso - a parziale deroga dell'**art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia** - gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I - 20	20
120	II - 30	50
135	III - 30	80
150	IV - 20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** la garanzia grandine cessa comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre.

Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.

PRODOTTO: PEPERONI

ART. 72

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
e)	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso, a parziale deroga dell'**art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue e comunque a partire dalle ore 12.00 del 10 novembre:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	0	25	0	100

(*) Per i giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.
(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.
(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** la garanzia grandine cessa comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre.

Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.

PRODOTTO: PISELLI

ART. 73
Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di assicurazione / Polizza individuale, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.
Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio all'emergenza e riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.
Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, cessano comunque alle ore 12.00 del 15 luglio, ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno.

PRODOTTO: POMODORI

ART. 74 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio:
1) all'emergenza in caso di semina;
2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del:
 - 05 aprile per l'Italia Settentrionale;
 - 01 aprile per l'Italia Centro Meridionale e Insulare.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa:
- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 25 settembre.

Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa:
- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 15 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 10 settembre.

Sul Certificato di assicurazione / Polizza individuale per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 75 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA E LIMITE DI INDENNIZZO
Nel caso di danni da eccesso di pioggia, qualora la garanzia risulti assicurata, che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:
a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m2 , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
c) la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto,

operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** che precede.

PRODOTTO: POMODORI DA INDUSTRIA

ART. 76

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

POMODORI DA PELATI: Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	10
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	60
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE: Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	10
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	50
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO: POMODORI DA CONSUMO FRESCO

ART. 77
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO: RISO

ART. 78 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia per le avversità vento forte ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio. La garanzia grandine cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre. Per tutte le altre avversità la cessazione della garanzia è alle ore 12.00 del 30 settembre.

PRODOTTO: SEME DI PIANTE ORTENSI (CAROTE – CAVOLFIORI - CAVOLI VERZA – CAVOLI CAPPUCCIO – CIPOLLE – PORRI - RAVANELLI - BIETOLA ROSSA)

ART. 79 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
La garanzia ha inizio:
- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.

ART. 80
La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.

PRODOTTO: TABACCO

ART. 81 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2848/98 del 22/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

ART. 82 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite massimo di indennizzo previsto per la grandine e il vento forte è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.
In deroga all'ultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**:

- la garanzia vento forte dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre;
- la garanzia eccesso di pioggia decorre dalle dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 31 agosto.

ART. 83

Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive cinque foglie basali, sono:

a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.
La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
- le foglie con parti asportate o da ritenersi tali, fino al 15% sono da considerarsi illese.

ART. 84

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 83 primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
b) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 85% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

ART. 85

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

ART. 86

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

PRODOTTO CIPOLLE IN PIENO CAMPO (BULBO)
AGLIO IN PIENO CAMPO (BULBO)

ART. 87
La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza. Limitatamente alle garanzie grandine ed eccesso di pioggia la copertura è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i 6 giorni successivi a quello della raccolta. La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma o telefax da effettuarsi nel giorno stesso della raccolta.

PRODOTTI VIVAI

PRODOTTO: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

ART. 88
La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.

ART. 89
Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

ART. 90
La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 91
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
b)	Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	40
d)	Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	70
e)	Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale	100

f)	Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale	100

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:
- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

ART. 92
Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE)

ART. 93
Fermo quanto previsto dall'**art. 7 - Oggetto della garanzia**, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 94
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:
- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

ART. 95
Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.

ART. 96
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
b)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	30
c)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	55
d)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
e)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio	100

PRODOTTO: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

ART. 97
La garanzia riguarda i nesti (gemme ed internodo) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.
La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del 1° giugno e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 15 novembre.
Previa maggiorazione di tariffa del 15% ed inserimento in polizza di apposita clausola la garanzia viene anticipata alla schiusa delle gemme.
Il danno è valutato considerando perduti i nesti con lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma e quelle non ottenibili a seguito di stroncamento del tralcio.
La descrizione del rischio deve essere completata con l'indicazione della varietà, età e forma di allevamento (a scorrimento o con sostegno) dell'impianto e con la precisazione del numero delle ceppaie.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO)

ART. 98
La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

ART. 99
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 100
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - Tabella

		% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Piante con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	15
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm 1,5. Rade lacerazioni – Piante svettate	50
e)	Piante con numerose lesioni superiori a cm 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate.	100

VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE - Tabella

		% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	0

b)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	10
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	20
d)	Piante con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm 1,5	30
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm 1,5 o con qualche lacerazione	60
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm 50).	100

VIVAI PIANTE DI OLIVE - Tabella

		% danno
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate	30
d)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento	65
e)	Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati	100

PRODOTTO: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

ART. 101
La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, essa ha inizio:
- per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni dal 1° marzo,

e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 102
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAIO DI UN ANNO:
Tabella

		% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
d)	Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base	100
e)	Numerose lesioni non rimarginate a legno; Stroncatura e/o svettamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base	100

VIVAIO DI DUE ANNI:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	40
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
d)	Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno	100

Si precisa che la garanzia Vento forte copre esclusivamente lo stroncamento e/o svettamento, inteso come rottura localizzata delle piante.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)

ART. 103

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia inizia alle ore 12.00 del 1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

ART. 104

Al Certificato di assicurazione / Polizza individuale deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

ART. 105

A deroga di quanto previsto all'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o telefax.
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
b)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
e)	Piante perdute	100

PRODOTTO: MIRTILLO, MORE, LAMPONI E RIBES

ART. 106

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'allegagione.
Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** per tutte le altre avversità la garanzia cessa comunque alle:
- ore 12 del 31 luglio per Mirtillo, More e Ribes;
- ore 12 del 15 agosto per il prodotto Lampone.

PRODOTTO: FAVINO

ART. 107
Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile e cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno.

PRODOTTO: TRIFOGLIO

ART. 108
Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile e cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno.

PRODOTTO: LENTICCHIA

ART. 109
Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.
Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 di luglio.

PRODOTTO: SOIA

ART. 110
Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.
Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 10 di Ottobre.

PRODOTTO: CORIANDOLO DA SEME

ART. 111
Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.
Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 1 di luglio.

Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

Groupama
Assicurazioni

SET INFORMATIVO

Groupama
Assicurazioni

LAVORO

MULTIRISCHI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

RISCHI INDIVIDUALI NON AGEVOLATI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE PRODUZIONI VEGETALI CONTRO I DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario
- Condizioni Speciali di Assicurazione

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Mod. M/P 2026 R.A.I - Ed. 03/2026

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni da Avversità Atmosferiche

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Multirischi Avversità Atmosferiche**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? Contratto di assicurazione a tutela dei danni provocati dalle avversità atmosferiche alla produzione vegetale.

Che cosa è assicurato?

✓ **Avversità atmosferiche**:
La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, se specificamente previsto "per coltura" assicurata, subito dalle produzioni vegetali a causa delle seguenti Avversità atmosferiche:

- ✓ Alluvione;
- ✓ Siccità;
- ✓ Gelo e Brina;
- ✓ Eccesso di neve;
- ✓ Eccesso di pioggia;
- ✓ Grandine;
- ✓ Venti forti;
- ✓ Sbalzo termico;
- ✓ Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore.

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate nel certificato di assicurazione ovvero nella polizza.

Che cosa non è assicurato?

La Compagnia non indennizza l'Assicurato per i danni:

- × provocati da qualsiasi altra causa anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate nonchè l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- × danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- × causati da terremoti, maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
- × causati da formazione di ruscelli;
- × causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- × causati da inondazione;
- × causati da incendio;
- × verificatisi a impianto e a colture su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
- × conseguenti ad errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
- × dovuti a aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- × aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- × danni indiretti;
- × dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- × conseguenti a fitopatie anche se conseguenti a eventi assicurati e infestazioni da artropodi;
- × verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- × dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- × dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- × dovuti a mancata o non puntuale raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
- × da vento che abbiano provocato l'allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie.
- × danni causati da animali selvatici o allo stato brado.

Sono altresì esclusi:

- × sinistri o prestazioni, qualora ci. possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Ci sono limiti di copertura?

! La garanzia riguarda il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

! Le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune avversità atmosferiche e/o produzioni vegetali, specifiche decorrenze della garanzia nonchè l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, soglie (solo per coperture agevolate).

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio Italiano.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere corrisposto:

- per i Rischi collettivi, dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione;
- per i Rischi individuali, dall'Assicurato alla data di notifica della copertura.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre, fatto salvo quanto previsto per ogni singola produzione vegetale e sempreché si sia verificato quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica:

- per la **grandine e vento forte**, dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione della polizza per le polizze mercato libero consortile e della data del pagamento del premio per le polizze mercato libero puro;
- per **alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzi termici, vento caldo e ondata di calore**, dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo a quello della data di notifica per le polizze mercato libero consortile e della data del pagamento del premio per le polizze mercato libero puro;
- per il **gelo e brina**, dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo a quello della data di notifica per le polizze mercato libero consortile e della data del pagamento del premio per le polizze mercato libero puro;
- per la **siccità**, dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di notifica per le polizze mercato libero consortile e della data del pagamento del premio per le polizze mercato libero puro.

La garanzia cessa, per entrambe le tipologie di polizza, a maturazione di raccolta e anche prima se il Prodotto è stato raccolto, salvo quanto indicato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione.
In ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- **Ondata di calore**: non oltre le ore 12.00 del 21 giugno;
- **Grandine**: non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- **Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve, Siccità, Sbalzi Termici, Colpo di sole e Vento Caldo**: non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- **Vento forte**: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- **Gelo e Brina primaverile**: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
- **Gelo autunnale**: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, con durata temporanea, senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Danni da Avversità Atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Groupama Assicurazioni

Prodotto: Multirischi Avversità Atmosferiche

Data: 03/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.
Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L' indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa https://www.groupama.it/conoscerci/govenance-e-risultati-economici.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.
L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	La polizza prevede delle esclusioni specifiche (Art. 11). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: – produzioni vegetali che siano già state colpite da avversità atmosferiche assicurate; – danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; danni derivanti da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto e rivolto ai coltivatori di produzioni vegetali.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 12,0 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**, info su **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

Groupama
Assicurazioni

LAVORO

MULTIRISCHI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

RISCHI INDIVIDUALI NON AGEVOLATI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

Mod. M/P 2026 R.A.I - Ed. 03/2026

Torna all’inizio

Premessa 5

Glossario 6

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 14
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA 14
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 14
ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 14
ART. 4 - RETTIFICHE 15
ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 15
ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 15
ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA 15
ART. 8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 15
ART. 9 - FORO COMPETENTE 15
ART. 10 - ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI 15
ART. 11 - ESCLUSIONI 15
ART. 12 - FRANCHIGIA 16
ART. 13 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA 16
ART. 14 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO 17
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 17
ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 17
ART. 17 - MODALITÀ PER LA RILEVAZIONE DEL DANNO 17
ART. 18 - MANDATO DEL PERITO 17
ART. 19 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO 18
ART. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA 18
ART. 21 - PERIZIA D'APPELLO 18
ART. 22 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO 19
ART. 23 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO 19
ART. 24 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE 19
ART. 25 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 19
ART. 26 - LIMITE DI INDENNIZZO 19

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 21

PRODOTTO ASSICURATO 21
ART. 27 - OGGETTO DELLA GARANZIA 21
ART. 28 - CAMPIONI 21

PRODOTTI ARBOREI 22

PRODOTTO AGRUMI 22
ART. 29 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 22
ART. 30 22
ART. 31 22

PRODOTTO FRUTTA 22
ART. 32 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 22
ART. 33 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 23
ART. 34 - TABELLA DI LIQUIDAZIONE DANNI DA GELO E BRINA 23
ART. 35 - TABELLE DI LIQUIDAZIONE DANNI DA GRANDINE E VENTO FORTE – CONVENZIONALE A E B 23
ART. 36 - GARANZIA ECCESSO DI PIOGGIA SUL PRODOTTO CILIEGIE 26

PRODOTTO OLIVE 26
ART. 37 26

OLIVE DA OLIO 27
ART. 38 27

OLIVE DA TAVOLA 27
ART. 39 27

PRODOTTO UVA 27
ART. 40 – DECORRENZA DELLA GARANZIA 27

UVA DA VINO 27
ART. 41 – ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 27
ART. 42 – DENUNCIA DI DANNO PER ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA 27
ART. 43 28

UVA DA TAVOLA 28
ART. 44 28
ART. 45 28
ART. 46 28

PRODOTTI ERBACEI 29
ART. 47 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 29
ART. 48 29
ART. 49 29
ART. 50 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 29

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) 29
ART. 51 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 29

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (SEME) 30
ART. 52 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 30
ART. 53 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 30
ART. 54 30

PRODOTTO: CEREALI AUTUNNO VERNINI 30
ART. 55 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 30

PRODOTTO: CETRIOLI - ZUCCHINE E ZUCCHE 30
ART. 56 30
ART. 57 31

PRODOTTO: COCOMERI E MELONI 31
ART. 58 31
ART. 59 31
ART. 60 32

PRODOTTO: FAGIOLI 32
ART. 61 32

PRODOTTO: FRAGOLE – FRAGOLONI – FRAGOLONI RIFIORENTI 32

FRAGOLINE DI BOSCO 32
ART. 62 32
ART. 63 32

PRODOTTO: CAVOLFIORI (PIANTA) - INSALATA (PIANTA) PORRO (PIANTA) - RADICCHIO (PIANTA) 32
ART. 64 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 32
ART. 65 33

PRODOTTO: MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO - MAIS DA BIOMASSA – MAIS DOLCE – MAIS DA SEME 33
ART. 66 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 33

ART. 67 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 33

PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO 34
ART. 68 34

PRODOTTO MAIS DA SEME 34
ART. 69 34
ART. 70 34

PRODOTTO MAIS DOLCE 34
ART. 71 34

PRODOTTO: MELANZANE 35
ART. 72 35

PRODOTTO: PEPERONI 36
ART. 73 36

PRODOTTO: PISELLI 37
ART. 74 37

PRODOTTO: POMODORI 37
ART. 75 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 37
ART. 76 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA E LIMITE DI INDENNIZZO 37

PRODOTTO: POMODORI DA INDUSTRIA 38
ART. 77 38

PRODOTTO: POMODORI DA CONSUMO FRESCO 39
ART. 78 39

PRODOTTO: RISO 39
ART. 79 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 39

PRODOTTO: SEME DI PIANTE ORTENSI (CAROTE – CAVOLFIORI - CAVOLI VERZA CAVOLI CAPPUCCIO – CIPOLLE – PORRI - RAVANELLI - BIETOLA ROSSA) 39
ART. 80 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 39
ART. 81 39

PRODOTTO: TABACCO 39
ART. 82 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CESSAZIONE DELLA GARANZIA 39
ART. 83 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 40
ART. 84 40
ART. 85 40
ART. 86 40
ART. 87 40

PRODOTTI VIVAI **41**

PRODOTTO: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) 41
ART. 88 41
ART. 89 41
ART. 90 41
ART. 91 41
ART. 92 41

PRODOTTO: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE) 42
ART. 93 42
ART. 94 42

ART. 95 42
ART. 96 42

PRODOTTO: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE 43
ART. 97 43

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO) 43
ART. 98 43
ART. 99 43
ART. 100 43

PRODOTTO: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) 44
ART. 101 44
ART. 102 44

PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO) 45
ART. 103 45
ART. 104 45
ART. 105 45

PRODOTTO: MIRTILLO, MORE, LAMPONI E RIBES 45
ART. 106 45

PRODOTTO: FAVINO 45
ART. 107 45

PRODOTTO: TRIFOGLIO 46
ART. 108 46

PRODOTTO: LENTICCHIA 46
ART. 109 46

PRODOTTO: SOIA 46
ART. 110 46

PRODOTTO: CORIANDOLO DA SEME 46
ART. 111 46

PRODOTTO CIPOLLE IN PIENO CAMPO (BULBO) AGLIO IN PIENO CAMPO (BULBO) 46
ART. 112 46

ALLEGATO 1 **47**

ALLEGATO 2 **48**

ALLEGATO 3 **49**

ALLEGATO 4 **50**

ALLEGATO 5 **51**

Premessa
Le Condizioni di Assicurazione (Mod. M/P 2026 R.A.I) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza.
Resta pertanto inteso che:
- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. M/P 2026 R.A.I).*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. M/P 2026 R.A.I) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. M/P 2026 R.A.I).

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO
Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del Rischio

APPEZZAMENTO
Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella Polizza di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

ATTECCHIMENTO
Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito del trapianto sul terreno, della coltura stessa.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.

AZIENDA AGRICOLA
Il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 29.9.1973 n. 597, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 ed eventuali successive modifiche). Fanno parte anche i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA
Il documento che riporta i risultati di perizia.

COLTURA IRRIGUA
Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione con acqua propria o con acqua in affitto, in terreno classificato con tale indicazione catastale nel piano colturale del fascicolo aziendale. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONSORZIO DI DIFESA
Organismo privato, idoneo ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, finalizzato alla difesa attiva e passiva delle produzioni agricole.

CONTRAENTE
Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, che stipula l'assicurazione.

POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.

POLIZZA-CONVENZIONE
Il documento che regolamenta gli accordi tra la Società e il Consorzio di Difesa e nel quale si stabiliscono le norme Contrattuali per le stipulande polizze mercato libero consortile.

POLIZZA MERCATO LIBERO PURO
È la polizza il cui premio viene pagato dal Contraente alla Società attraverso l'Intermediario.

POLIZZA MERCATO LIBERO CONSORTILE
È la polizza il cui premio viene pagato alla Società dal Consorzio di difesa, a cui è associato il Contraente.

EMERGENZA
Lo spuntare delle piantine della superficie del terreno.

FRANCHIGIA
Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO
Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IRRIGAZIONE
Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.

LIMITE D'INDENNIZZO
La percentuale del valore assicurato interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA
Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore assicurato, comune, franchigia, garanzia.

PARTITA
L'appezzamento di terreno coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato nella Polizza di Assicurazione con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali.

PAI - PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
Allegato di Polizza derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo alla prodotto assicurato.

PGRA - PIANO GESTIONE RISCHI IN AGRICOLTURA
Decreto ministeriale che determina, per la copertura dei rischi agricoli, le avversità e le produzioni ammesse all'assicurazione agevolata sull'intero territorio nazionale (P.G.R.A.).

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Il documento sottoscritto tra le parti in applicazione delle Condizioni di assicurazione (Mod. M/P 2026 R.A.I), che contiene:
- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione delle altre avversità atmosferiche per le quali viene prestata la copertura assicurativa;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente;
- l'indicazione del valore assicurato, del tasso applicato, dell'importo del premio e della franchigia;
- la dichiarazione dell'Assicurato della messa a disposizione dei Periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- per le colture erbacee la data di semina o trapianto.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO
Il valore unitario, espresso in Euro/quintale delle singole varietà di prodotto.

PRODOTTO
Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano assicurativo agricolo annuale.

PRODUZIONE
Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

RESA ASSICURATA
Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

SCOPERTO
Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. Espresso in percentuale o cifra fissa, si applica sul danno indennizzabile, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori perché in funzione dell'entità del danno.

SEMINA
Operazione di spargimento del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOGLIA
Limite del 20% di danno per tutti gli altri prodotti risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO
Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VALORE ASSICURATO
Il risultato determinato dal prezzo unitario della produzione vegetale assicurata moltiplicato per quantità prodotta.

VARIETÀ
Insieme di piante coltivate nettamente distinguibile per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G.

GLOSSARIO/DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

ALLUVIONE
Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate

da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

COLPO DI SOLE
Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature superiori a 40° centigradi) che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ONDATA DI CALORE
Periodo di tempo prolungato per almeno 72 ore con temperatura media di almeno 40° centigradi.

ECCESSO DI NEVE
Precipitazione atmosferica di aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinati sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ECCESSO DI PIOGGIA
Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km inistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

GRANDINE
Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi.

SBALZO TERMICO
Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 3°C, che in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura di almeno 12°C, per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei tre giorni che precedono e che seguono l'evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

VENTO FORTE
Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

VENTO CALDO
Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda provenienti da direzione sud/est e sud ovest ed aventi una temperatura almeno pari a 40°C, comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali, che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

GELO E BRINA
Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

SICCITÀ
Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

DATI AGROMETEOROLOGICI
In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione degli eventi, saranno verificati con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alla caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

GLOSSARIO/DEFINIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE INSERITI NELLE CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

PRODOTTO FRUTTA
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA – GARANZIA GELO E BRINA

RUGGINOSITÀ

LIEVE	la superficie interessata è uguale o inferiore ad 1/3 della superficie totale
MEDIA	la superficie interessata è compresa fra 1/3 e 2/3 della superficie totale
NOTEVOLE	la superficie interessata è superiore a 2/3 della superficie totale

CINGHIATURA

LIEVE	interessamento della circonferenza fino a 45°
MEDIA	interessamento della circonferenza da 45° a 135°
NOTEVOLE	interessamento della circonferenza oltre 135°

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA
Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE
qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine.

MINIMA	è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.

LIEVE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.
MEDIA	è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.
NOTEVOLE	è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

N.B.: 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI

B1) DRUPACEE e ACTINIDIA

	Lesioni minime e lievi	**Lesioni medie e notevoli**
QUALCHE	fino a 4	fino a 3
PIÙ'	da 5 a 9	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 9	oltre 7

B2) POMACEE

	Lesioni minime e lievi	**Lesioni medie e notevoli**
QUALCHE	fino a 5	fino a 4
PIÙ'	da 6 a 10	da 5 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

C) ONDULAZIONE
Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

TRACCIA	è determinata da non più di una lesione lieve
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1 /10 ed 1 / 4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole
NOTEVOLE	La superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto

D) DEFORMAZIONE
Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) FRUTTO DISTRUTTO
E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.
Fermo il disposto dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

F) LESIONE RIPARATA
E' quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

incisioni lievi al mesocarpo	il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo
incisioni medie al mesocarpo	il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo
incisioni profonde al mesocarpo	il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

Qualche	da 1 a 3 incisioni
Più	da 4 a 7 incisioni
Numerose	oltre 7 incisioni.

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».
Pertanto i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

• POMACEE
Definizioni e frequenza:

Lesione	ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate
Lacerazione	ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate
Svettamento	rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato
Stroncatura	rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada	fino a 7 sull'intera pianta.
Qualche	da 8 fino 12 sull'intera pianta

Numerose	maggiore di 12 sull'intera pianta

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:
- cm. 50 a cm. 100 per il pero;
- cm. 60 a cm. 110 per il melo.

• DRUPACEE
Definizioni e frequenza:

Lesione	ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere minore a cm. 1,5 o maggiore a cm. 1,5
Lacerazione	ferita estesa (di norma ma non necessariamente maggiore a cm.2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada	fino a 7 sull'intera pianta.
Qualche	fino 12 sull'intera pianta
Numerose	maggiore di 12 sull'intera pianta

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:
- cm.40 per tutta la lunghezza dell'astone sul pesco.

VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)
• FREQUENZA LESIONI PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI
- Qualche: fino a 7
- Più: da 8 a 15
- Numerose: oltre 15

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma della Polizza di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

POLIZZA MERCATO LIBERO CONSORTILE

Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Consorzio di Difesa alla data prevista nella polizza convezione sottoscritta tra la Società ed il Consorzio di Difesa a cui è associato il Contraente.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante la Polizza di Assicurazione.
Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.
La garanzia per ogni singola Polizza di Assicurazione decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:
1) per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione della Polizza di Assicurazione;
2) per alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzi termici, vento caldo, ondata di calore dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo a quello della data di notifica;
3) per il gelo e brina, dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo a quello della data di notifica.
4) per la siccità, dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di notifica.

POLIZZA MERCATO LIBERO PURO

Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dall'assicurato alla data di notifica della copertura.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante la Polizza di Assicurazione.
Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.
La garanzia per ogni singola Polizza di Assicurazione decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:
1) per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della data di pagamento del premio della Polizza di Assicurazione;
2) per alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzi termici, vento caldo, ondata di calore dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo a quello della data di pagamento del premio della Polizza di Assicurazione;
3) per il gelo e brina, dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo a quello della data di pagamento del premio della Polizza di Assicurazione;
4) per la siccità, dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pagamento del premio della Polizza di Assicurazione.

La garanzia cessa, per entrambe le tipologie di polizza, a maturazione di raccolta e anche prima se il Prodotto è stato raccolto, salvo quanto indicato nelle **Condizioni Speciali di Assicurazione**.
In ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:
- Ondata di calore: non oltre le ore 12.00 del 21 giugno;
- Grandine: non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve, Siccità, Sbalzi Termici, Colpo di sole e Vento Caldo: non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- Gelo e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
- Gelo autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - Ramo Grandine - che si riserva di accettarle.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - RETTIFICHE
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data di notifica indicata nella Polizza di Assicurazione in cui gli errori stessi sono contenuti.

ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza il danno di quantità causato dalla grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate, se indicate sulla Polizza di Assicurazione e se è stato pagato il premio, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.
La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

ART. 8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificato l'incasso del premio e l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

ART. 9 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 10 - ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

ART. 11 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa , anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.
In particolare la Società non è obbligata in alcun caso per:

a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
b) danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
 Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 I. Tutte le Proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 II. Tutte le Proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per: a. La generazione di energia nucleare; o b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
c) danni causati da terremoti, maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
d) danni causati da formazione di ruscelli;
e) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
f) danni causati da inondazione;
g) danni causati da incendio;

h) danni verificatisi a impianto e a colture su terreni di golena - intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena - a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
i) danni conseguenti ad errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
j) aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi
k) danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
l) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
m) danni conseguenti a fitopatie, anche se conseguenti a eventi assicurati, e infestazioni da artropodi;
n) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
o) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
p) danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
q) danni dovuti mancata o non puntualeraccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
r) danni da vento che abbiano provocato l'allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie;
s) danni causati da animali selvatici o allo stato brado.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause. La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 12 - FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata sulla Polizza di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.
1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sulla Polizza di Assicurazione;
2) per i prodotti assicurati contro gli eventi grandine e vento forte con franchigie fisse diverse, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia fissa ed assoluta, da considerasi il minimo assoluto da applicare, sarà pari alla franchigia più elevata tra le due;
3) al verificarsi di una o più delle seguenti avversità in forma singola o associata: eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, ondata di calore eccesso di neve la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sulla Polizza di Assicurazione;
4) al verificarsi di una o più delle seguenti avversità in forma singola o associata: siccità, alluvione, gelo e brina la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sulla Polizza di Assicurazione;
5) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore a 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e dalle altre avversità atmosferiche assicurate sulla Polizza di Assicurazione:
 5.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30%, la franchigia applicata è pari al 30%;
 5.2) per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

Qualora una partita assicurata, in fase di accertamento del danno, risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione della franchigia - saranno considerate come partite a sé stanti.
Per danni superiori all'aliquota di franchigia viene risarcita l'eccedenza, sino al limite di indennizzo, se previsto.

ART. 13 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.
Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso

di sinistro, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

ART. 14 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO

Quando si verifichi, in una partita o sulla produzione assicurata, la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, semprechè la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza di Assicurazione per detta partita o produzione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sulla Polizza di Assicurazione.
La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti comma.
Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) darne avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnata la Polizza di Assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, semprechè provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono i prodotti assicurati.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**.
L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla data dell'evento. La trasformazione è consentita per sinistri che si verifichino fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto.

ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dal diritto all'indennizzo nei confronti dell'Assicurato.

ART. 17 - MODALITÀ PER LA RILEVAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata.

ART. 18 - MANDATO DEL PERITO

Il perito di cui all'**art. 17 – Modalità per la rilevazione del danno**, deve:
a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) accertare se esistono altre cause di danno non garantite e non risarcibili secondo il disposto dell'**art. 11 – Esclusioni e quantificarne il relativo danno**;
c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
d) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in applicazione al disposto dell'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
f) accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, se in Aziende Agricole limitrofe o poste nelle

vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe si siano verificati danni similari;
g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

ART. 19 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione, per singola partita o produzione e in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza di assicurazione per i singoli prodotti, con le seguenti modalità:

a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da avversità atmosferiche assicurate devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto assicurato semprechè il danno riscontrato superi tale valore;
b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni causati da avversità atmosferiche assicurate come detto all'**art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** e quelle relative alla franchigia. Ai fini della valutazione del danno, qualora una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime saranno considerate come partite a se stanti;
c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al comma a) del presente articolo.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo **art. 21 - Perizia d'appello**, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla Polizza di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora l'Assicurato non si avvalesse del disposto dell'**art. 21 - Perizia d'appello**, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

ART. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma o telefax.
Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre percento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o, in caso di copertura con soglia minima di danno, pari almeno al 3% della produzione assicurata.
Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione - Quantificazione del danno.
L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - Ramo Grandine - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.
Le spese di perizia sono a carico della Società.
In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

ART. 21 - PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - Ramo Grandine - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della

perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nell'Allegato n. 5.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nell'Allegato n. 5.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

ART. 22 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita o produzione per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** ultimo comma.
Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

ART. 23 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente assicurazione.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche**.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 24 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da avversità atmosferiche assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato faccia richiesta di anticipata risoluzione della copertura prevista nella Polizza di Assicurazione a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
La mancata accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, la Polizza di Assicurazione si intende risolta.

ART. 25 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre Polizze di Assicurazione stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo la rispettiva Polizza di Assicurazione, autonomamente considerata, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

ART. 26 - LIMITE DI INDENNIZZO

Ove previsto, per ogni avversità atmosferica l'assicurazione è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita della produzione assicurata.
Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sè stanti.
I seguenti limiti saranno applicati in sede di calcolo dell'indennizzo indipendentemente dalla franchigia

applicata. In caso di danni combinati, il limite verrà applicato alla percentuale totale di danno, una volta detratta la franchigia, qualora detta percentuale ecceda ancora tale limite.

Grandine: Per la sola garanzia grandine singola o abbinata ad altri eventi
Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, orticole da seme, mais da seme, prodotti vivaistici, lenticchie, piante aromatiche e piante officinali, favino, pisello per qualsiasi destinazione, tabacco, tabacco Kentucky e per tutte le altre colture erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento è prevista l'applicazione del **limite d'indennizzo dell'65%** del valore assicurato di ciascuna partita, al netto della franchigia. Limitatamente alle **noci e melograno** per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del **limite di indennizzo del 65%** del valore assicurato di ciascuna partita, al netto della franchigia. Limitatamente alle **ciliegie** per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del **limite di indennizzo del 50%** del valore assicurato di ciascuna partita, al netto della franchigia. Limitatamente al **mandorlo ed al nocciolo** per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del **limite di indennizzo del 70% del** valore assicurato di ciascuna partita, al netto della franchigia. Limitatamente alla **canapa** per qualsiasi destinazione, per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del **limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita, al netto della franchigia.**
Altre avversità
Prodotti arborei e vivai frutta, uva da vino, uva da tavola: per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole, gelo e brina, siccità, alluvione è prevista l'applicazione del **limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. **Prodotti arborei e vivai frutta, uva da vino, uva da tavola: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista, per tutte le tipologie di colture, l'applicazione del **limite di indennizzo del 10%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo del: - **60% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia per prodotti arborei e vivai, frutta, uva da vino, uva da tavola;** - **50% del valore della produzione in garanzia per partita, per prodotti ciliegie, nocciole, noci, mandorlo e melograno.**
Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 60%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. **Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico, colpo di sole, gelo e brina, siccità, alluvione** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista per tutte le tipologie di colture l'applicazione del **limite di indennizzo del 10%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un **limite di indennizzo del 60% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.**
Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro, orticole da seme e altri prodotti: per i danni causati da, vento forte è prevista l'applicazione del **limite d'indennizzo del 60%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. **Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico, colpo di sole, gelo e brina, siccità, alluvione** è prevista l'applicazione del **limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 10%** del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un **limite di indennizzo del 60% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia**
Tabacco e canapa: Per i danni causati da eccesso di neve, vento caldo, vento forte, eccesso di pioggia sbalzo termico e colpo di sole, gelo e brina, siccità, alluvione è prevista l'applicazione del **limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista, per tutte le tipologie di colture, l'applicazione **del limite di indennizzo del 10% del** valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo **del 50% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.**

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

PRODOTTO ASSICURATO

ART. 27 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.
La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla grandine o dalla grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche, se indicata sulla Polizza di Assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- alluvione
- colpo di sole
- ondata di calore
- eccesso di pioggia
 la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla) per tutte le produzioni arboree dall'allegagione;
 per tutti i prodotti in conseguenza della perdita di produzione derivante dalla morte delle pianta per asfissia radicale nonché, per:
 a) prodotto frutta: per lesioni alla drupa in prossimità della raccolta (cracking);
 b) prodotto uva da vino: per marcescenza in prossimità della raccolta;
- eccesso di neve
- gelo-brina
- sbalzo termico
- siccità
 è obbligatorio dichiarare e sottoscrivere se esiste la disponibilità o non disponibilità dell'impianto d'irrigazione per la partita oggetto di assicurazione.
- vento forte
- vento caldo

semprechè le avversità atmosferiche assicurate siano riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

E' inoltre indennizzato il danno di qualità, laddove previsto.

ART. 28 - CAMPIONI

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione, orientate secondo l'asse più lungo degli stessi e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo degli stessi;
- Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. **Cereali e mais: il 5% della produzione assicurata** posizionata al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione, orientate secondo l'asse più lungo degli stessi.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO AGRUMI

ART. 29 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sotto indicate, relative all'anno di stipulazione della Polizza di Assicurazione:

1 giugno	limoni (primo fiore);
1 luglio	arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
1 ottobre	limoni estivi (verdelli).

La garanzia grandine, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sotto riportate dell'anno successivo a quello di stipulazione della Polizza di Assicurazione e precisamente:

28 febbraio	per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa varietà "Ciaculli"), kumquat, satsuma;
31 marzo	per limoni (primo fiore);
30 aprile	per arance, mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti;
31 maggio	per arance varietà "Ovale" e "Valencia" e limoni estivi (verdelli).

ART. 30

Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stata sottoscritta la Polizza di Assicurazione; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

ART. 31

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno
a)	Illesi	0
b)	Segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	10
c)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi	30
d)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie	60
e)	Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi; profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa)	80
f)	frutti distrutti	100

PRODOTTO FRUTTA

ART. 32 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio dall'allegagione per tutti i prodotti ad eccezione del vento forte per il prodotto "actinidia", ove la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Per il prodotto **Actinidia**, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

Per i prodotti **Noci e Nocciole**, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegagione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 1° agosto.

Per il prodotto **Mandorlo**, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegagione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 10 settembre.

Per il prodotto **Melograno**, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegagione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 settembre.

ART. 33 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

E' ammessa anche l'assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti); sono compresi in garanzia anche:
 - i danni provocati al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
 - i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

ART. 34 - TABELLA DI LIQUIDAZIONE DANNI DA GELO E BRINA

ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CACHI, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE.
In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle disposizioni, alle classificazioni e relativi coefficienti di seguito riportati:

ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CACHI, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE	% danno
Frutti illesi; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve	0
Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione, deformazione lieve; cinghiatura di lieve estensione	25
Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole estensione, Deformazione media; cinghiatura di media estensione	40
Deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione;	70
Fiori e frutti distrutti	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

ART. 35 - TABELLE DI LIQUIDAZIONE DANNI DA GRANDINE E VENTO FORTE – CONVENZIONALE A E B

Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sulla Polizza di Assicurazione. Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

ACTINIDIA: tabella

	CONVENZIONALE	A	B
		% danno	
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale; numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	80	85
e)	fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.
Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	**% DI DEFOGLIAZIONE**								
	<30	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGGIO	=	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SISINE: tabella

	CONVENZIONALE	A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq)	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq)	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq)	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq); numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave;	70	75
e)	frutti abbattuti; frutti Distrutti	100	100

MELE: tabella

	CONVENZIONALE	A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate;deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale; più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave;	70	75
e)	frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

PERE: tabella

	CONVENZIONALE	A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime;lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave;	80	85
e)	frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

MANDORLE NOCI E NOCCIOLE: tabella

		% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine.	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio).	35
c)	Embrione (gheriglio) compromesso al 50%.	65
d)	Embrione (gheriglio) distrutto o non suscettibile di ulteriore utilizzazione; frutto caduto per effetto meccanico	85

CACHI: tabella

		% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine.	0
	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato;lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo;	75
e)	frutti distrutti	100

FICHI D'INDIA: tabella

		% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato;incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo;	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo, incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate; lacerazioni profonde al mesocarpo;frutti deformati	65
e)	frutti distrutti	100

ART. 36 - GARANZIA ECCESSO DI PIOGGIA SUL PRODOTTO CILIEGIE

Ad integrazione di quanto previsto dall'**Art. 27 – Oggetto della garanzia**, comma b), la garanzia relativa alla perdita di quantità del prodotto dovuta a spaccatura del frutto (cracking) decorre 15 giorni prima della raccolta.

PRODOTTO OLIVE

ART. 37

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio dall'allegagione; in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, le garanzie cessano:

- ondata di calore alle ore 12.00 del 21 giugno;
- gelo e brina, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 maggio;
- grandine:
 - olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre;
 - olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre;
- vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre;

- eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, siccità e alluvione per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre.

OLIVE DA OLIO

ART. 38
La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate;	60
e)	Drupe perdute	100

OLIVE DA TAVOLA

ART. 39
La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	30
d)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti, lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
e)	Drupe perdute	100

PRODOTTO UVA

ART. 40 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

UVA DA VINO

ART. 41 – ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
L'assicurazione è prestata per la perdita di quantità e qualità del prodotto a causa di insorgenza di marcescenza, conseguente a eccesso di pioggia come definito al precedente **art. 27 – Oggetto della garanzia** – punto c), che abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

ART. 42 – DENUNCIA DI DANNO PER ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA
A parziale modifica dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telefax o telegramma

alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre ché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

ART. 43

La garanzia riguarda il prodotto **002B000 UVA VINO QUALITA' MAGGIORATA** destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, se dichiarato nella Polizza di Assicurazione, a quella di qualità che decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, a partire dalle ore 12.00 delle seguenti date fisse:

- 20 giugno per l'Italia Meridionale ed Isole;
- 25 giugno per l'Italia Centrale;
- 01 luglio per l'Italia Settentrionale.

La valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUANTITÀ E QUALITÀ

Percentuale perdita di quantità	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80/100**
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il prodotto **002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA**, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, per la valutazione del danno di qualità si rimanda a quanto normato nell'Allegato 4.

UVA DA TAVOLA

ART. 44

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

a) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.
b) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;

ART. 45

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto ad eventi non in garanzia, così come disposto all'**art. 11 – Esclusioni**, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno indennizzati per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

ART. 46

Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre. A parziale deroga di quanto disciplinato nel presente articolo:

- è stabilita una anticipata cessazione del rischio grandine al 5 settembre per tutte le varietà di uva da tavola sotto teli di plastica (cod. 503);
- per il territorio della Sicilia è stabilita la possibilità di scelta della protrazione del rischio grandine al 15 novembre con maggiorazione del tasso di tutte le varietà di uva da tavola (cod. 603). Resta inteso che qualora alle ore 12,00 del 5 settembre il prodotto dovesse risultare non più coperto da teli, la garanzia cesserà comunque alle ore 12,00 del 20 ottobre.

PRODOTTI ERBACEI

ART. 47 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sulla Polizza di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12 del 10 ottobre.
Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
Gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nella Polizza di Assicurazione, è prorogata fino a quest'ultima fase.
La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

ART. 48

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata nella Polizza di Assicurazione la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

ART. 49

Per i prodotti ORTICOLI: Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato entro le 24 ore successive.

ART. 50 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia siccità per le colture orticole indicate agli **art. 47 - 48 - 49** e per il mais può esser prestata solo per le colture irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla Polizza di Assicurazione.
La omessa segnalazione delle dichiarazioni su indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

ART. 51 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
1^ GIUGNO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2^ GIUGNO	0	3	6	8	10	13	15	18	20

3^ GIUGNO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
1^ LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
2^ LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
3^ LUGLIO	0	3	6	8	10	13	15	18	20
1^ AGOSTO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2^ AGOSTO	0	0	0	5	6	8	9	10	12
3^ AGOSTO	0	0	0	0	5	6	8	9	10

PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (SEME)

ART. 52 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia ha inizio dall'emergenza delle piante e cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.
La data di sfalcio di ciascuna partita deve essere comunicata a mezzo telegramma e/o telefax il giorno stesso dello sfalcio.

ART. 53 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto ottenibile dalle piante portaseme ed avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla normativa vigente.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, plurigerme.

ART. 54

La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.

PRODOTTO: CEREALI AUTUNNO VERNINI

ART. 55 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo.
Ad eccezione della grandine, le garanzie cessano per tutti i cereali autunno vernini (grano tenero, grano duro, avena) alle ore 12 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12 del 1° Giugno.

PRODOTTO: CETRIOLI - ZUCCHINE E ZUCCHE

ART. 56

A deroga dell'**art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**, il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine termina alle ore 12.00 del:

15 settembre	per l'Italia Settentrionale;
15 ottobre	per l'Italia Centrale;
15 novembre	per l'Italia Meridionale e le Isole.

ART. 57
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi; frutti distrutti	100

PRODOTTO: COCOMERI E MELONI

ART. 58
Nella Polizza di Assicurazione deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

ART. 59
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori(*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

COCOMERI (TUTTE LE VARIETÀ AD ECCEZIONE DI SUGAR BABY E SIMILI) E MELONI:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo;deformazioni leggere	10
c)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	30
d)	Incisioni profonde al mesocarpo;deformazioni gravi	75
e)	Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

COCOMERI VARIETÀ SUGAR BABY E SIMILI:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

ART. 60
Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia,** ad eccezione del gelo e brina e dell'ondata di calore, le garanzie terminano:
- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale ed alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive(= quelle trapiantate dal 1° giugno): alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

PRODOTTO: FAGIOLI

ART. 61
Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nella Polizza di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

PRODOTTO: FRAGOLE – FRAGOLONI – FRAGOLONI RIFIORENTI

FRAGOLINE DI BOSCO

ART. 62
A deroga dell'**art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie hanno inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all' **art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ad eccezione del Gelo e Brina, terminano alle ore 12.00 del 15 ottobre.
Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicata, nella Polizza di Assicurazione, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla).

ART. 63
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità ; deformazione media	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti	100

PRODOTTO: CAVOLFIORI (PIANTA) - INSALATA (PIANTA) - PORRO (PIANTA) - RADICCHIO (PIANTA)

ART. 64 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**:
La garanzia decorre:
- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia, ad accezione dell'ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, si estingue

progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

ART. 65
La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.

PRODOTTO: MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO - MAIS DA BIOMASSA – MAIS DOLCE – MAIS DA SEME

ART. 66 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.
In caso di garanzia per l'avversità siccità, come previsto all'art. 50 – Condizioni di operatività della garanzia sulla Polizza di Assicurazione deve essere indicato che la coltura è irrigua; la omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.
A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque alle ore 12.00 del 15 agosto.

Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.
La Società inoltre indennizza, per il mais da insilaggio, da seme e dolce, un danno convenzionale di qualità, a integrazione esclusivamente del danno da grandine, come previsto dai successivi **artt. 68 – 70 – 71**.
A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia vento forte:
1) per il mais da granella e da granella di qualità la garanzia cessa:
 - alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
 - alle ore 12 del 31 di agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
2) per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 20 agosto;
3) per il mais dolce: la garanzia cessa alle ore 12 del 15 di agosto;
4) per il mais da seme: la garanzia cessa alle ore 12 del 25 di agosto;
5) per il mais da insilaggio di secondo raccolto:la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 settembre.

In ogni caso, per tutte le tipologie di Mais, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa comunque:
- Ondata di calore entro e non oltre le ore 12.00 del 21 giugno.
- grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre;
- eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto.

ART. 67 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Nel caso di danni precoci da:
- gelo/brina;
- eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5;

e che abbiano avuto per effetto
- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO

ART. 68
La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80/100**
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

PRODOTTO MAIS DA SEME

ART. 69
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.

ART. 70
Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80/100**
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

PRODOTTO MAIS DOLCE

ART. 71
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" ed è estesa al danno di qualità - riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi - la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati

nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80/100**
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

PRODOTTO: MELANZANE

ART. 72

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso - a parziale deroga dell'**art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia** - gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	**Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato**	**% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)**
100	I - 20	20
120	II - 30	50
135	III - 30	80
150	IV - 20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia,** la garanzia grandine cessa comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre.

Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.

PRODOTTO: PEPERONI

ART. 73

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
e)	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso, a parziale deroga dell'**art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	**Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato**		**% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)**	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	0	25	0	100

(*) Per i giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.
(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia,** la garanzia grandine cessa comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre.

Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:
- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.

PRODOTTO: PISELLI

ART. 74

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nella Polizza di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme. Sulla Polizza di Assicurazione, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme e seme secco. Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio all'emergenza e riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.
A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie cessano comunque alle ore 12.00 del 15 luglio ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno.

PRODOTTO: POMODORI

ART. 75 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio:
1) all'emergenza in caso di semina;
2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del:
 - 05 aprile per l'Italia Settentrionale;
 - 01 aprile per l'Italia Centro Meridionale e Insulare.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa comunque:
- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 25 settembre;

Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa:
- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 15 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 10 settembre;

Sulla Polizza di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 76 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA E LIMITE DI INDENNIZZO

Nel caso di danni da eccesso di pioggia, qualora la garanzia risulti assicurata, che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:
a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m2 , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
c) la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi

aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** che precede.

PRODOTTO: POMODORI DA INDUSTRIA

ART. 77

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA PELATI: Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	10
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	60
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE: Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	10
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	50
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO: POMODORI DA CONSUMO FRESCO

ART. 78
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO: RISO

ART. 79 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia per le avversità vento forte ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio. La garanzia grandine cessa comunque alle ore 12.00 del 30 ottobre. La garanzia ondata di calore cessa alle ore 12.00 del 21 giugno. Per tutte le altre avversità la cessazione della garanzia è alle ore 12.00 del 30 settembre.

PRODOTTO: SEME DI PIANTE ORTENSI (CAROTE – CAVOLFIORI - CAVOLI VERZA – CAVOLI CAPPUCCIO – CIPOLLE – PORRI - RAVANELLI - BIETOLA ROSSA)

ART. 80 – DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
La garanzia ha inizio:
- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.

ART. 81
La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.

PRODOTTO: TABACCO

ART. 82 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2848/98 del 22/12/1998 e

successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre.

ART. 83 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite massimo di indennizzo previsto per la grandine e il vento forte è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.
In deroga all'ultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**:
- la garanzia vento forte dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre;
- la garanzia eccesso di pioggia decorre dalle dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso cessa alle ore 12.00 del 31 agosto.

ART. 84

Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive cinque foglie basali, sono:
a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.
La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:
- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
- le foglie con parti asportate o da ritenersi tali, fino al 10% sono da considerarsi illese.

ART. 85

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 83 primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:
a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
b) al mancato accrescimento delle foglie;
c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 85% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

ART. 86

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:
a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

ART. 87

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

PRODOTTI VIVAI

PRODOTTO: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

ART. 88
La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.

ART. 89
Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

ART. 90
La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca. A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 91
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
b)	Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	40
d)	Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	70
e)	Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale	100
f)	Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale	100

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:
- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

ART. 92
Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE)

ART. 93
Fermo quanto previsto dall'**art. 7 - Oggetto della garanzia**, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed ha inizio dalla schiusa delle gemme.
A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 94
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:
- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

ART. 95
Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.

ART. 96
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
b)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	30
c)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	55
d)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
e)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio	100

PRODOTTO: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

ART. 97
La garanzia riguarda i nesti (gemme ed internodo) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.
La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalle ore 12,00 del 1° giugno.
A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12,00 del 15 novembre.
Previa maggiorazione di tariffa del 15% ed inserimento in polizza di apposita clausola la garanzia viene anticipata alla schiusa delle gemme.
Il danno è valutato considerando perduti i nesti con lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma e quelle non ottenibili a seguito di stroncamento del tralcio.
La descrizione del rischio deve essere completata con l'indicazione della varietà, età e forma di allevamento (a scorrimento o con sostegno) dell'impianto e con la precisazione del numero delle ceppaie.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO)

ART. 98
La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

ART. 99
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.
A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12,00 del 15 novembre.

ART. 100
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - Tabella

		% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Piante con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	15
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm 1,5. Rade lacerazioni – Piante svettate	50
e)	Piante con numerose lesioni superiori a cm 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate.	100

VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE - Tabella

		% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	0
b)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	10
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	20
d)	Piante con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm 1,5	30
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm 1,5 o con qualche lacerazione	60
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm 50).	100

VIVAI PIANTE DI OLIVE - Tabella

		% danno
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate	30
d)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento	65
e)	Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati	100

PRODOTTO: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

ART. 101

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, essa ha inizio:
- per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni dal 1° marzo,

a parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 102

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAIO DI UN ANNO:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; qualsiasi lesione alla corteccia	0
b)	qualche lesioni rimarginate al legno;	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno e/o qualche lesione non rimarginate al legno	50
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno e/o più lesioni non rimarginate a legno	80
e)	Numerose lesioni non rimarginate a legno; Stroncatura e/o svettamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base	100

VIVAIO DI DUE ANNI:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; qualsiasi lesione alla corteccia	0
b)	qualche lesione rimarginata al legno;	35
c)	Più lesioni rimarginate al legno e/o qualche lesione non rimarginata al legno	70
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno e/o più lesioni non rimarginate a legno	85
e)	Numerose lesioni non rimarginate a legno; Stroncatura e/o svettamento intervenuto oltre i 200 cm dalla base	100

Si precisa che la garanzia Vento forte copre esclusivamente lo stroncamento e/o svettamento, inteso come rottura localizzata delle piante.

PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI

IN VASO (VIVAIO)

ART. 103
La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia inizia alle ore 12.00 del 1° maggio. A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre.

ART. 104
Alla Polizza di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

ART. 105
A deroga di quanto previsto all'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o telefax.
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
b)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
e)	Piante perdute	100

PRODOTTO: MIRTILLO, MORE, LAMPONI E RIBES

ART. 106
La garanzie, fermo quanto previsto dall'a**rt. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'allegagione.
Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** per tutte le altre avversità la garanzia cessa comunque alle:
- ore 12 del 31 luglio per Mirtillo, More e Ribes;
- ore 12 del 15 agosto per il prodotto Lampone;

PRODOTTO: FAVINO

ART. 107
La garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile e cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno.

PRODOTTO: TRIFOGLIO

ART. 108
La garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile e cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno.

PRODOTTO: LENTICCHIA

ART. 109
La garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.
Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno A parziale deroga dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 di luglio.

PRODOTTO: SOIA

ART. 110
La garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.
Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 10 di Ottobre.

PRODOTTO: CORIANDOLO DA SEME

ART. 111
La garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.
Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 1 di luglio.

PRODOTTO CIPOLLE IN PIENO CAMPO (BULBO) AGLIO IN PIENO CAMPO (BULBO)

ART. 112
La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza. Limitatamente alle garanzie grandine ed eccesso di pioggia la copertura è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i 6 giorni successivi a quello della raccolta. La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma o telefax da effettuarsi nel giorno stesso della raccolta.

ALLEGATO 1

ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'**Art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

a) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura semprechè l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nella Polizza di Assicurazione:
"L'Assicurato dichiara che le partite n° sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.
L'Assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della Polizza d'Assicurazione, di annullare dall'origine la Polizza d'Assicurazione stesso.
Nelle more il contratto è comunque operante."

b) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando il danno anterischio non dichiarato.
Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici in garanzia anterischio in deduzione.

c) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

ALLEGATO 2

Ad integrazione dell'**Art. 12 - Franchigia** delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che i seguenti prodotti sono assicurati per le avversità grandine e vento forte con l'applicazione di una franchigia minima del 15%:

PRODOTTO		
AGLIO	FINOCCHI	BARBABIETOLA ROSSA SEME
ASPARAGO	FRAGOLE	CAROTA SEME
BARBABIETOLA ROSSA	FRAGOLE PROTETTE	CAVOLFIORE SEME
BIETOLA DA COSTA	INSALATE	CAVOLI SEME
BROCCOLETTO	MELANZANE	CETRIOLI SEME
BROCCOLO	MELONI	CICORIA SEME
CARCIOFO	PEPERONI	CIPOLLA SEME
CARDO	PISELLI	CORIANDOLO DA SEME
CAROTA	PORRO	FINOCCHIO SEME
CAVOLFIORE	RADICCHIO	INDIVIA SEME
CAVOLO CAPPUCCIO	RAPA	LATTUGHE SEME
CAVOLO VERZA	RAVANELLO	PISELLI SEME
CETRIOLI	SCALOGNO	PORRO SEME
CIPOLLE	SEDANO	RAPA SEME
CIPOLLINE	SPINACI	RAVANELLO SEME
COCOMERI	TABACCO	SPINACIO SEME
FAGIOLI	ZUCCA	ZUCCA SEME
FAGIOLINI	ZUCCHINA FIORE	ZUCCHINE SEME
FAVE	ZUCCHINE	

ALLEGATO 3

PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

Per i prodotti fagiolino, mais e soia seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sulla Polizza di assicurazione la seguente dichiarazione:

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il".

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Intermediario a mezzo raccomandata entro e non oltre le ore 12,00 del 5 luglio.

ALLEGATO 4

PRODOTTO UVA VINO 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA

A maggior precisazione e definizione di quanto indicato nell'**Art. 43** delle CGA e limitatamente al prodotto **002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA** si stabilisce che la garanzia danno da qualità sull'uva da vino decorre dalle ore 12.00 delle seguenti date fisse:

- 20 giugno per l'Italia Meridionale ed Isole;
- 25 giugno per l'Italia Centrale;
- 01 luglio per l'Italia Settentrionale.

Per danni verificatisi dalle ore 12,00 delle suddette date alle ore 12,00 del 1° agosto la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUANTITA' E QUALITA' PRODOTTO 002B000

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Per danni verificatisi dalle ore 12,00 del 1° agosto la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue (già sviluppata):

Sviluppo tabella Qualità Maggiorata (dal 1 Agosto a raccolta)										
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0	0,62	1,23	1,83	2,42	2,99	3,55	4,10	4,64	5,16	5,67
10	6,35	7,02	7,67	8,31	8,93	9,53	10,11	10,68	11,23	11,76
20	12,11	12,45	12,77	13,09	13,39	13,68	13,95	14,21	14,46	14,70
30	15,21	15,71	16,18	16,63	17,06	17,47	17,86	18,23	18,57	18,90
40	19,20	19,49	19,75	19,99	20,21	20,41	20,59	20,75	20,88	21,00
50	21,61	22,18	22,70	23,18	23,63	24,02	24,38	24,70	24,97	25,20
60	25,39	25,54	25,64	25,70	25,73	25,70	25,64	25,54	25,39	25,20
70	24,82	24,42	23,98	23,50	23,00	22,46	21,90	21,30	20,66	20,00
80	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00
90	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00

ALLEGATO 5

ELENCO TERZI PERITI

PER TUTTI I PRODOTTI

- **ALBERTINI dott. agr. GIORGIO**
 Via Riccardi, 8 - 25014 CASTENEDOLO (BS) – tel. 0302732042 – 3386288858;
- **BARRASSO p.a. PASQUALE**
 Via Manfredonia, 28/b – 71042 CERIGNOLA (FG) – tel. 368582701;
- **DE CARLUCCIO dott. agr. GERARDO**
 Via San Leonardo 202 – SALERNO – tel 3920541696
- **LI DESTRI dott. agr. VINCENZO**
 Via Maestri del Lavoro, 7 – 97100 RAGUSA (RG) – tel. 3403831897
- **GEROLDI PAOLO**
 Via Crocicchio, 4/A17 – 26013 CREMA (CR) - tel 3288673854
- **MISEROCCHI dott. agr. ORAZIO**
 Via Marconi 86 – 47011 – CASTROCARO TERME (FC) – tel. 0543768426 – 3939363057;
- **ROSSI p.a. ISAIA**
 Strada Viola Camatte 148 – 46020 PEGOGNAGA (MN) – tel. 0376550976 – 348805521.

Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

Groupama
Assicurazioni

POLIZZA CONVENZIONE n° 0606 - 2026 NAG

ASSICURAZIONE COLLETTIVA

RISCHI NON AGEVOLATI

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2026

Polizza Convenzione stipulata ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali (2022C 485/01), del Reg.(UE) del 2 dicembre 2021 n. 2115, del Reg (UE) del 2 dicembre 2021 n. 2116, del Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022)9645 del 2 dicembre 2022 e del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 di cui al D.M. n. 0690710 del 22/12/2025 e s.m.i..

CONTRAENTE	SOCIETA'
CO.DI.P.A. - CONDIFESA VERONA - Stradone Porta Palio 8 - 37122 - VERONA	**GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. VIALE CESARE PAVESE, 385 00144 – ROMA**

Premesso che tra le Parti sopra indicate è stata sottoscritta, in conformità alla vigente normativa, la Polizza Convenzione per l'assicurazione agevolata contro i danni causati dalle avversità atmosferiche, il cui testo, unitamente alle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione, si intende qui integralmente richiamato e confermato, la Società ed il Contraente in indirizzo convengono di ricorrere per la difesa contro i danni dalle avversità atmosferiche alla copertura assicurativa non agevolata delle produzioni arboree ed erbacee degli associati al predetto Consorzio.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Mod. 220059 - Ed. 07/2025)

*Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**"), Groupama Assicurazioni S.p.A. fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali dei propri clienti.*

Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO)

Il titolare del trattamento è Groupama Assicurazioni S.p.A. ("**Groupama**", "**Titolare**" o "**Società**"), con sede legale in viale Cesare Pavese, n. 385, 00144 – Roma, PEC: groupama@legalmail.it.

Per ogni questione relativa ai suoi dati personali o per esercitare i suoi diritti, come indicato al punto 8, può scrivere a privacy@groupama.it oppure inviare una raccomandata a Groupama Assicurazioni Spa all'indirizzo Viale Cesare Pavese 385 00144 ROMA.

Groupama ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile via e-mail all'indirizzo DPO@groupama.it.

Dati personali trattati

Groupama tratterà dati personali c.d. comuni (ad esempio, dati anagrafici, recapiti, dati relativi allo stato patrimoniale, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato) e, all'occorrenza (ad esempio in caso di sinistri o per finalità di antifrode e antiriciclaggio), anche dati c.d. particolari, come quelli relativi alla salute, nonché i dati giudiziari.

Nel caso in cui l'interessato aderisca ad un contratto di assicurazione telematico per la Responsabilità Civile Auto (RCA), la Società acquisirà dal provider di servizi telematici, nel periodo di vigenza contrattuale, i dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (dati sullo stile di guida, geolocalizzazione, altro), che saranno trattati per fini statistici e di tariffazione, per consentire la ricostruzione della dinamica del sinistro e per le altre finalità assicurative rientranti nell'esecuzione del contratto.

Inoltre, considerando che nell'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale l'interessato potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del contratto assicurativo (ad esempio, per la designazione beneficiaria, per l'estensione della copertura ad altri soggetti, quali i membri della collettività o il nucleo familiare, etc.), precisiamo che è onere dell'interessato fornire la presente informativa ai terzi suddetti, ove necessario.

Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale dopo aver preso visione della presente informativa. Nel caso i genitori siano separati o divorziati, è necessario che prendano visione dell'informativa e diano il consenso entrambi.

Fonte dei dati trattati

I dati personali trattati sono raccolti direttamente dalla Società o per il tramite di altri soggetti facenti parte della cd. "catena assicurativa" (vedi in calce Nota 1) nonché di società terze specializzate nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni creditizie e commerciali.

Finalità, dati trattati, base giuridica e tempi di conservazione

I dati personali degli interessati saranno trattati per le seguenti finalità:

	FINALITÀ	DATI TRATTATI	BASE GIURIDICA	TEMPI DI CONSERVAZIONE	OBBLIGATORIETÀ CONFERIMENTO
I.	**Valutazioni relative al profilo di rischio dell'interessato al fine di formulare proposte adatte alle esigenze degli interessati, secondo le disposizioni di legge o regolamentari** (ad esempio, la c.d. valutazione dell'adeguatezza del prodotto)	Dati anagrafici Dati relativi alle abitudini dell'interessato Dati particolari (ex sensibili)	Adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	10 anni dalla compilazione della proposta contrattuale o dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

II.	**Predisposizione di preventivo e/o quotazione per la stipula di un contratto**	Dati anagrafici Dati di contatto Dati attinenti al bene che si intende assicurare Dati particolari (ex sensibili)	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	2 anni dalla predisposizione del preventivo	Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità per Groupama di fornire il servizio richiesto

III.	**Conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi** (adempimenti amministrativi e contabili, raccolta premi, gestione e liquidazione dei sinistri, pagamenti o esecuzione di altre prestazioni, ivi comprese le modalità di gestione telematiche del contratto: accesso area riservata online clienti, fornitura servizi assicurativi tramite app, etc.)	Dati anagrafici Dati di contatto Dati attinenti al bene che si intende assicurare Dati particolari (ex sensibili) Dati relativi a condanne penali o reati Dati relativi all'ubicazione e alla localizzazione	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

IV.	**Applicazione di tariffe specifiche e dilazioni di pagamento sulla base di analisi e studi attuariali**	Dati presenti in banche dati relative a informazioni creditizie detenute da società specializzate	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rischio assicurativo (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
V.	**Sorveglianza di portafoglio per valutazioni su prosecuzione e rinnovo di un contratto a scadenza**	Dati anagrafici, dati di contatto e attinenti al bene che si intende assicurare	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rischio assicurativo (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR).	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
VI.	**Assistenza e gestione delle richieste di informazioni e dei reclami** (servizi di customer care e contact center)	Dati anagrafici Dati di contatto Dati particolari (ex sensibili)	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare seguito alla richiesta del cliente

VII.	**Adempimento di obblighi legali gravanti sul Titolare** (es. disciplina in materia di antiterrorismo, di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni,	Dati anagrafici e dati forniti -ad esempio- in occasione della compilazione obbligatoria per legge di questionari relativi ai suoi profili di rischio	Adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione oppure il diverso termine previsto dalle norme di legge applicabili	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

	motorizzazione civile, etc.)				
VIII.	**Prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, compresa la verifica delle dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio**	-Informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media -dati contenuti in banche dati relative a informazioni creditizie detenute da società specializzate, e conseguenti azioni legali Dati relativi a condanne penali o reati Dati relativi all'ubicazione e alla localizzazione Dati particolari (ex sensibili)	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rapporto contrattuale (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione e comunque per il tempo necessario a svolgere l'attività di verifica successiva alla gestione del sinistro e dell'eventuale contenzioso, nel rispetto dei tempi legali di prescrizione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

IX.	**Accertamento, esercizio o difesa di un diritto di Groupama o di terzi**	Dati anagrafici e contrattuali, e qualsiasi dato rilevante nel caso concreto Dati particolari (ex sensibili)	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi ad esercitare il diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi di Groupama e/o di	Per tutto il tempo necessario alla definizione dell'eventuale situazione contenziosa o precontenziosa fino al definitivo passaggio in	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
			terzi (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	giudicato o decorso dei tempi di prescrizione	
X.	**Gestione delle operazioni e controllo interno alla Società** (attività di recupero crediti, etc.)	Dati inseriti nelle polizze	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione della propria organizzazione aziendale (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
XI.	**Aggiornamento, individuazione e sviluppo di nuovi prodotti nonché offerta di servizi assicurativi analoghi e complementari**	Dati inseriti nei preventivi e nelle polizze	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi al migliore sviluppo dei prodotti della Società (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione 2 anni dall'erogazione dei preventivi	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto. E' sempre possibile opporsi al trattamento dei dati da Lei già forniti: in tal caso, non

					riceverà newsletter e altre comunicazioni inerenti ai servizi assicurativi
XII.	**Indagini sul livello di soddisfazione dei clienti**	Dati anagrafici Dati di contatto Dati sui beni assicurati	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi a migliorare i propri prodotti e servizi (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	24 mesi dalla indagine effettuata sul livello di soddisfazione dei clienti	Il conferimento dei dati è facoltativo e nel caso in cui decida di non aderire alla richiesta Lei non subirà alcuna conseguenza negativa riguardo al contratto in essere ovvero in corso di costituzione
XIII.	**marketing** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: invio di comunicazioni	Dati personali comuni forniti dall'interessato, compresi quelli inerenti recapiti e contatti	Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	24 mesi dal preventivo o dalla cessazione del contratto di assicurazione ovvero fino alla revoca del consenso	Il conferimento dei dati è facoltativo e nel caso in cui decida di non prestare il consenso al trattamento Lei non subirà alcuna

	promozionali, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato mediante modalità automatizzate e digitali es. SMS, Posta elettronica, App di messaggistica istantanea …)			dell'interessato se precedente	conseguenza negativa riguardo al contratto in essere ovvero in corso di costituzione

XIV.	**profilazione** (trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti)	- dati personali, da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione dei dati di categorie particolari), -dati di contatto (mail e telefono), -dati relativi al veicolo, rilevati dai dispositivi eventualmente installati sul veicolo stesso, anche tramite l'arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi, attraverso anche forme di trattamento automatizzato, -dati acquisiti tramite questionari su bisogni, interessi e preferenze, allo scopo di analizzare aspetti riguardanti, tra gli altri, situazione economica, preferenze personali, interessi, abitudini, comportamento, ubicazione o spostamenti, e per migliorare l'offerta	Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	12 mesi dal preventivo o dalla cessazione del contratto di assicurazione ovvero fino alla revoca del consenso dell'interessato se precedente	Il conferimento dei dati è facoltativo e nel caso in cui decida di non prestare il consenso al trattamento Lei non subirà alcuna conseguenza negativa riguardo al contratto in essere ovvero in corso di costituzione

		della Società stessa e dalle Società del gruppo di appartenenza.			

Modalità di trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati manualmente e mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, secondo tecniche e modalità strettamente pertinenti alle finalità suindicate.
In particolare, i dati potranno essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, anche nella fase di addestramento dei sistemi, per finalità statistiche o tariffarie, di efficientamento del processo di gestione e liquidazione dei sinistri ovvero al fine di prevenire o accertare frodi assicurative.
Tale trattamento avviene sulla base del legittimo interesse della Compagnia, la quale opera di volta in volta un bilanciamento tra interessi e finalità proprie e i diritti e le libertà dei soggetti interessati.
L'utilizzo dei suddetti sistemi sarà effettuato da personale espressamente autorizzato ed istruito, e non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Ambito di circolazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra illustrate sarà effettuato dal personale interno appositamente incaricato di Groupama, che agirà sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare stesso.

Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti:

a) Società del gruppo di appartenenza di Groupama;
b) società o soggetti esterni rispetto alla Società, che abbiano con quest'ultima rapporti contrattuali di fornitura o comunque di outsourcing (fornitori di servizi IT, società incaricate del recupero crediti, etc.), i quali trattano i dati personali per le finalità sopra illustrate per conto di Groupama e sono appositamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
c) soggetti pubblici o privati, che tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento (vedi in calce Nota 1).

Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

La comunicazione dei dati personali a soggetti di cui al punto 5 potrebbe comportarne il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ("**SEE**") o verso organizzazioni internazionali. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali avverrà soltanto verso Paesi che garantiscono un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello assicurato dai Paesi membri dell'Unione europea e previa stipula delle clausole contrattuali standard predisposte dalla Commissione Europea.

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, gli interessati possono rivolgersi al Titolare per esercitare specifici diritti quali:

- **Diritto di accesso**: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di i dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc;

- **Diritto di rettifica**: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

- **Diritto alla cancellazione**: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

 - il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

 - i dati personali sono stati trattati illecitamente;

 - i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

- **Diritto di opposizione al trattamento**: diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali di cui all'art. 6, co. 1, lett. e) o f), GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;

- **Diritto di limitazione di trattamento**: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

- **Diritto alla portabilità dei dati**: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.

Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni e/o chiedere chiarimenti sul trattamento dei dati personali, gli interessati possono inviare una e-mail a privacy@groupama.it oppure una raccomandata a Groupama Assicurazioni spa all'indirizzo Viale Cesare Pavese 385- 00144 ROMA.
Le ricordiamo inoltre che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. In particolare, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia, l'Autorità competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA Anche in considerazione dei futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa in materia di protezione dei dati personali, Groupama potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Resta inteso che qualunque modifica, integrazione o aggiornamento le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.groupama.it

Nota [1] Ad esempio, soggetti costituenti la cd. "catena assicurativa", assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, enti/società che rilasciano servizi/prodotti correlati o associati alle coperture assicurative ("scatole nere", dispositivi satellitari di geolocalizzazione, altri dispositivi che consentirebbero, comunque, il trattamento dei Suoi dati personali); agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie, medici, periti, legali, investigatori ed autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui la centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per la tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es.: CID; SITA; ecc..); IVASS (ex Isvap), CONSAP, UCI; INAIL; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, ecc.; Ministero dell'economia e finanze - Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altre istituzioni o Autorità pubbliche di riferimento; banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad es., Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, altro).

SEZIONE CONSENSI

Letta l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, esprimo il consenso in merito al trattamento dei dati personali cd. particolari (ex sensibili) e/o dati oggetto di particolare tutela **(vedi paragrafo 4 - punti I, II, III, VI, VIII, IX della Informativa)**

□ do il consenso □ nego il consenso FIRMA

Letta l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, esprimo il consenso (facoltativo) in merito al trattamento dei dati personali per finalità di marketing **(vedi paragrafo 4 - punto XIII della Informativa)**

□ do il consenso □ nego il consenso FIRMA

Letta l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, esprimo il consenso (facoltativo) in merito al trattamento dei dati personali per processi decisionali automatizzati anche finalizzati alla profilazione **(vedi paragrafo 4 - punto XIV della Informativa)**

□ do il consenso □ nego il consenso FIRMA

GARANZIA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA
La presente copertura assicurativa non agevolata viene prestata limitatamente a quei Soci/Assicurati del Contraente che hanno sottoscritto un certificato/richiesta di assicurazione agevolato risultato regolarmente convalidato dal Contraente e semprechè il suddetto certificato/richiesta di assicurazione preveda l'applicazione di un limite minimo di danno, per l'accesso al diritto dell'indennizzo del 20%, della produzione assicurata così come definita dal PGRA 2026.

Ai fini delle modalità di assunzione dei rischi vengono richiamate tutte le modalità riportate al punto 3.b) della Polizza Convenzione relativa ai rischi agevolati.

Con detta copertura assicurativa non agevolata, che dovrà riportare gli stessi valori per partita risultanti sul certificato/richiesta di assicurazione agevolato cui fa riferimento, vengono garantiti, per ciascuna partita assicurata, i danni provocati dalle avversità atmosferiche assicurate sempreché i danni complessivi causati dalle stesse avversità assicurate, riferiti a ciascuna produzione assicurata per comune, non superino la soglia di danno del 20% della produzione assicurata così come definita dal PGRA 2026.

In questo caso viene risarcito il danno relativo alle avversità atmosferiche assicurate al netto della franchigia contrattuale per ciascuna partita assicurata.
Qualora gli stessi danni siano risarciti dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento, la garanzia non è operante.

GARANZIA NON AGEVOLATA (S.A.R.G.A.)
La presente copertura assicurativa non agevolata viene prestata limitatamente a quei Soci/Assicurati del Contraente che hanno sottoscritto un certificato/richiesta di assicurazione non agevolato (Sarga) risultato regolarmente convalidato dal Contraente.

Ai fini delle modalità di assunzione dei rischi vengono richiamate tutte le modalità riportate al punto 3.b) della Polizza Convenzione relativa ai rischi agevolati.

Con detta copertura assicurativa non agevolata, vengono garantiti, i danni provocati dalle avversità atmosferiche assicurate secondo le modalità, condizioni e termini previsti nella Polizza Convenzione Agevolata al punto 1.A. Tali coperture assicurative non devono essere assoggettate al limite di soglia per l'accesso al risarcimento.

1. TARIFFE DI PREMIO
Si intendono operanti le tariffe di premio indicate nell'allegato n° 2 della Polizza Convenzione relativa ai rischi agevolati. I tassi indicati sono imponibili e pertanto deve essere aggiunta l'imposta governativa del 2,50%.

2. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio delle polizze riepilogative sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.
La Società prende atto dell'impegno del Consorzio di Difesa a versare l'importo del premio calcolato come sopra sul Conto Corrente che vi verrà comunicato unitamente e contestualmente alla richiesta premi.

Per agevolarci nell'attribuzione dei Premi ai rispettivi Consorzi vi chiediamo di riportare la seguente CAUSALE DEL BONIFICO.

CAUSALE DA RIPORTARE: "GRANDINE 2026 –0606– PREMI NON AGEVOLATI"

- con valuta fissa del 09/12/2026

3. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI
Si rinvia al punto 4.b) della Polizza Convenzione relativa ai rischi agevolati.

4. INSOLVENZA DEI SOCI
Si rinvia al punto 4.c) della Polizza Convenzione relativa ai rischi agevolati.

La Società ed il Contraente, a fronte degli impegni assunti, s'impegnano fin d'ora a rispettarne reciprocamente le condizioni e le modalità indicate a valere per il 2026.

Letto, accettato, sottoscritto il 14/07/2026